

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

RICORSO nell'interesse del dott. **Francesco Rodia** (cod. fisc. _____), rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone _____), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano,

15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale p.t.,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) della mail del 6 luglio 2022 e relativa nota, di data e protocollo sconosciuti, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la quale veniva disposta la rettifica del punteggio assegnato alla prova scritta, con riduzione da 70 pt. a 68 pt. e veniva disposta la conseguente esclusione dalle successive prove orali-pratiche, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economico-Aziendali), per i posti banditi nella Regione Puglia; **B)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti,

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

anche eventualmente assunto in modalità telematica, con il quale è stata approvata la ricorrezione dell'elaborato del ricorrente relativo alla prova scritta; C) qualora occorra, della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 24779 del 27.06.2022, con la quale è stato rideterminato il punteggio della prova scritta del ricorrente; D) qualora occorra, della nota direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25294 del 04.07.2022, con la quale veniva disposta la ricorrezione delle prove scritte relative alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economiche ed Aziendali) in ragione dell'individuazione di quesiti e risposte ritenuti erronei, somministrati nel corso della prova; E) della nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al prot. DPIT n. 1436 del 22.06.2022, pervenuta con nota DPIT n. 1443 del 23.06.2022, recante individuazione dei quesiti e delle risposte ritenute erronee con riferimento alla prova scritta della classe concorsuale *de qua*; F) qualora occorra, della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022 e prot. n. 11586 del 25 luglio 2022, recante avviso di convocazione alle prove orali per il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali); G) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; H) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; I) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; L) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa,

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL’ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

FATTO

Il dott. Francesco Rodia, in quanto munito dei requisiti di ammissione, presentava domanda di partecipazione (**doc. 1**) al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2021 prot. n. 499 (pubblicato sulla GURI IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020, **doc. 2**), successivamente rettificato ed integrato, da ultimo con d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022, **doc. 3**), concorrendo

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

per i posti vacanti e disponibili nella Regione Puglia, con riferimento alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economico-Aziendali).

Giova precisare che per la richiamata classe concorsuale la regione responsabile della procedura come da aggregazione territoriale è la Regione Campania (**doc. 4**).

Egli, quindi, sosteneva la prova scritta nella sessione fissata per il giorno 28 aprile 2022 (II turno - pomeriggio), come da calendario approvato dal Ministero resistente con avviso prot. n. 7707 del 23 febbraio 2022 (**doc. 5**).

Tale prova veniva svolta presso l'Istituto "R. MORO" di Taranto (**doc. 6**) secondo la modalità informatica indicata dalla *lex specialis*.

Occorre, infatti, sin d'ora precisare che in ragione delle note esigenze emergenziali l'art. 59 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021 n. 106) aveva apportato profonde modifiche al meccanismo concorsuale mediante l'eliminazione della prova preliminare e la trasformazione della prova scritta in un test a risposta multipla.

In diretta attuazione di tale disposizione, quindi, per quanto rileva in questa sede, l'art. 3 del d.D.G. n. 23/2022 cit. prevedeva che *«1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del*

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326 (...) 4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti».

Pertanto, i contenuti della prova e, in particolare, la determinazione degli *items* da somministrare ai candidati erano stati elaborati dal Ministero resistente, sicché erano identici a livello nazionale, potendo così darsi luogo ad una correzione automatizzata.

Al riguardo, infatti, l'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326 (**doc. 7**), recante la disciplina regolamentare del concorso *de quo* ed approvazione dei programmi d'esame (**doc. 8**), stabiliva che le domande sarebbero state predisposte con l'ausilio di una Commissione Nazionale, all'uopo nominata tra i massimi esperti delle materie disciplinari, che aveva l'incarico di redigere anche i relativi quadri di riferimento per la valutazione della prova (**doc. 9**).

In tal senso, mette conto osservare come in considerazione centralizzazione delle operazioni di correzione gli esiti erano destinati di fatto ad essere meramente approvati dalla Commissione esaminatrice regionale.

Una volta resa visibile la prova (**doc. 10**), il ricorrente apprendeva di aver conseguito il punteggio pari a 70/100 pt., corrispondente alla soglia minima di idoneità, e, quindi, di essere ammesso alla prova orale.

Con nota dirigenziale prot. n. 6483 del 4 maggio 2022 (**doc. 11**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania comunicava che la Commissione esaminatrice aveva estratto la lettera (A) per la definizione dei calendari delle prove orali.

Con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022, (**doc. 12**, si veda pag. 14) - integrato poi da nota prot. n. 11586 del 25.07.2022 (**doc. 13**) - veniva diramato l'avviso di convocazione per sostenere la prova orale, ove **per il ricorrente Francesco Rodia è prevista per il giorno martedì 11 ottobre 2022, alle ore 14.30, presso il liceo statale Laura Bassi di Sant'Antimo (Na), con estrazione della traccia prevista lunedì 10 ottobre 2022, alle ore 14,00,** sicché, allo stato, la procedura selettiva è ancora *in itinere*.

La suddetta convocazione del ricorrente per il giorno **10 ottobre 2022** (estrazione della traccia) e per il giorno **11 ottobre 2022** (prova orale) veniva confermato anche dalla mail del Ministero trasmessa il 21 giugno 2022 **doc. 14**).

* * * * *

Inopinatamente accadeva che, con mail del 6 luglio 2022 (**doc. 15**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania **informava il ricorrente che la prova scritta - a causa della presenza di errori nel quesito n. 5, nel turno 2 - a** seguito della nota prot. n. 24779 del 27.06.2022 del Ministero dell'Istruzione, **era stata oggetto di ricorrezione con riduzione del punteggio a 68/100 p.t., inferiore alla soglia di idoneità, con conseguente esclusione dalla successiva prova orale,** in applicazione della nota direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25294 del 04.07.2022 (**doc. 16**).

Con detta nota, infatti, **il Ministero resistente aveva acquisito le determinazioni assunte dal Presidente della Commissione Nazionale che, a seguito di verifica, aveva individuato la presenza di errori nel quesito n. 5 – Turno 2,** sottoposto ai candidati per la prova scritta.

* * * * *

Il ricorrente, quindi, acquisita conoscenza del quesito rettificato dal Ministero (n. 5 – turno 2) si avvedeva che, invero, **la propria risposta fornita per il quesito n. 5 – turno 2, - contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero - era del tutto corretta.**

Con reclamo del 30 agosto 2022 (**doc. 17**), trasmesso a mezzo pec, pertanto, il ricorrente richiedeva di essere riammesso alla procedura concorsuale potendo svolgere regolarmente la prova orale prevista per il giorno 11 ottobre 2022, con estrazione della traccia prevista il 10 ottobre 2022, senza, tuttavia, avere alcun riscontro.

A seguito di ulteriore verifica sui contenuti degli *items*, **il ricorrente poteva riscontrare numerosi errori e ambiguità, non solo nel quesito rettificato (quesito n. 5, turno 2) ma anche nei quesiti sui quali la Commissione Nazionale non era intervenuta in autotutela**, che avevano inevitabilmente inficiato la legittimità e regolarità della prova.

Infatti, verificate le risposte giudicate erronee, **il ricorrente si avvedeva del grave sviamento nell'espletamento della prova che si era determinato a causa di altri quesiti** (n. 2, 34 e 48), **per il quale il Ministero resistente aveva definito come corrette le risposte che, invece, non erano univocamente quelle giuste e/o patentemente sbagliate**, risultando di contro legittime e/o giuste le opzioni indicate dal dott. Rodia.

In tal senso, a riprova della manifesta infondatezza delle risposte indicate dal Ministero resistente militano oggettive ricostruzioni dogmatiche rese dalla dottrina di settore e recepite dai manuali accademici, sui cui i candidati si erano preparati dal momento che, nella vicenda concorsuale di cui è causa, non erano state pubblicate le banche dati da cui estrarre i quesiti come usualmente avviene nel caso di prove articolate come test a risposta multipla. In altri e più chiari termini, come si avrà modo di argomentare *funditus* nei motivi di ricorso, **non si verte affatto in un'ipotesi di opinabilità del dato tecnico-scientifico ma piuttosto si tratta di un patente contrasto con i fondamenti teorici e le nozioni basilari dello specifico ambito disciplinare**.

Del resto, mette conto osservare come la tornata concorsuale *de qua* si sia connotata per numerosi e gravi vizi nella determinazione dei contenuti della

prova scritta, tanto è vero che, oltre che per la classe concorsuale *de qua*, anche in altre materie disciplinari (A-60 Fisica e ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di I grado), il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela disponendo l'attribuzione di 2 pt. indistintamente a tutti i candidati, quindi a prescindere dalla risposta fornita (**doc. 18**).

D'altronde, sulla erroneità dei quesiti somministrati nella presente procedura concorsuale, **numerosi e clamorosi errori sono stati evidenziati da docenti universitari**, che hanno richiesto l'intervento del Ministro per l'annullamento delle modalità adottate (**doc. 19**).

Con ogni evidenza, nella vicenda di cui è causa, **il riconoscimento di tale punteggio, corrispondente alla risposta esatta al quesito individuato come erroneo o sviante, comporterebbe il raggiungimento della soglia di idoneità, e quindi il superamento della prova scritta**, con conseguente accesso al prosieguo delle operazioni concorsuali.

* * * * *

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, il dott. Francesco Rodia, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

IN RITO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva

evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per ogni classe concorsuale.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, nonché dei provvedimenti presupposti che determinavano i contenuti del test, che hanno evidentemente condizionato l'attività dei singoli Uffici Scolastici Regionali, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

NEL MERITO

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTO SVIAMENTO.

Come dedotto in fatto, **gli esiti della prova scritta sono stati fortemente condizionati dalla predisposizione di quesiti patentemente illegittimi, siccome formulati in modo ambiguo ovvero abbinati a risposte chiaramente errate**, sicché l'attività selettiva è risultata di fatto sviata rispetto al fine pubblico di individuare i candidati in possesso di adeguate competenze e capacità professionali.

Orbene, occorre focalizzare l'attenzione su alcuni *items* che attenevano proprio alla verifica circa la conoscenza delle materie di insegnamento relative alla classe concorsuale A045 (Scienze Economiche-Aziendali) e che concernono sia il quesito oggetto di rettifica (n. 5) da parte della Commissione Nazionale che i quesiti (n. 2, 34 e 48) non rivalutati dall'Amministrazione resistente.

SULLA DOMANDA RETTIFICATA CHE HA DETERMINATO LA RIDUZIONE DEL PUNTEGGIO.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

III.A) Con il quesito n. 5, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

“I fondi rischi rappresentano, secondo l’OIC 31, passività di natura determinata ed esistenza probabile. Si tratta, quindi:

- a) Di passività già accertate che non si avvalgono di stime.*
- b) Di passività connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.*
- c) Di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.*
- d) Di attività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da forte prevedibilità”.*

Come si evince dall’elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta originariamente l’opzione c), segnalata con un asterisco (*), ossia quella flagata dal ricorrente (X).

Come già rappresentato in fatto, con mail del 6 luglio 2022 (doc. 15, in atti), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania **informava il ricorrente che la prova scritta - a causa della presenza di errori nel quesito n. 5, nel turno 2** - a seguito della nota prot. n. 24779 del 27.06.2022 del Ministero dell’Istruzione, era stata oggetto di ricorrezione con riduzione del punteggio a 68/100 p.t., inferiore alla soglia di idoneità, con conseguente esclusione dalla successiva prova orale.

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, come evidenziato anche nel reclamo del 30 agosto 2022 (doc. 17, in atti), **il ricorrente ha risposto correttamente al quesito n. 5, Turno 2, indicando l'opzione c).**

Come noto, infatti, l'OIC 31 (doc. 20), alla pagina 4, punto 5), prevede espressamente che *“I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. **Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro**”.*

Ne deriva che **l'opzione indicata dal ricorrente (c), ed originariamente ritenuta corretta dallo stesso Ministero, è del tutto corretta,** con la conseguente attribuzione di 2 pt.

**SUI QUESITI NON OGGETTO DI RETTIFICA IN SEDE DI AUTOTUTELA MA
COMUNQUE DA RITENERSI ILLEGITTIMI**

Come rilevato, il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela sui contenuti della prova siccome la formulazione dei quesiti e la relativa indicazione delle risposte esatte non risultavano conformi ai contenuti della disciplina.

La circostanza già di per sé dà conto della patente superficialità nella predisposizione ed organizzazione della selezione concorsuale.

Ad ogni moto, va altresì considerato che sono rinvenibili ulteriori quesiti dubbi, non univoci e addirittura palesemente errati sui quali la Commissione Nazionale non ha proceduto ad una rivalutazione in autotutela.

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Alla luce delle nozioni fondamentali e dei contenuti disciplinari, invero, le risposte fornite dal ricorrente possono considerarsi esatte o comunque coerenti con la domanda, così come formulata, con conseguente diritto all'attribuzione del punteggio pari a 2 pt per ciascuna di esse.

III.B) Con il **quesito n. 2**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

“Ai fini della redazione del bilancio consolidato, non si pone il problema dell’eliminazione degli utili interni compresi nelle rimanenze di una società per una compravendita interna al gruppo nel caso in cui:

a) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo inferiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza e viene istituita apposita riserva nel patrimonio netto consolidato.

b) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo inferiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza.

c) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo uguale al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza.

d) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo superiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza”.

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione a) flagata dal ricorrente (X).

Al riguardo, l'erroneità del quesito, invero mal formulato e sostanzialmente sviante, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, in sintesi, era finalizzata a verificare la conoscenza della redazione del bilancio consolidato, peraltro, non rientrante nel programma d'esame.

La domanda è del tutto ambigua e si presta a diverse opzioni.

Il quesito chiede di individuare la fattispecie nella quale la problematica della sterilizzazione del risultato infragruppo “non si ponga”, ponendo 4 distinte ipotesi “sostanziali” di compravendita.

Il rinvio “generico” ad una “compravendita interna”, senza ulteriore specificazione della natura e del contenuto della operazione, non consente al candidato di valutare se possa essere invocata la esimente di cui al paragrafo 59 e 76 dell'OIC 17 (doc. 21).

La richiamata disposizione prevede infatti si possa non procedere alla eliminazione qualora ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni:

1. Gli utili/perdite derivano da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita;
2. tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato;
3. l'eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.

Ovvero se ricorra la esimente residuale di cui al paragrafo 61 e 78, che consente di non applicare la eliminazione delle (sole) perdite allorquando esse siano “*indicative di una riduzione del valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato delle rimanenze in capo alla società del gruppo cedente*”.

Non può non rilevarsi, quindi, l’oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l’effetto confondente del quesito.

Il quesito si presentava assolutamente ambiguo e fuorviante, non essendo quindi idoneo a verificare l’effettiva padronanza dei contenuti disciplinari della materia di insegnamento.

Ne deriva che, analogamente a quanto avvenuto per altre classi concorsuali, non essendo individuabile la risposta corretta, va attribuito al ricorrente il punteggio pari a 2 pt.

Con il **quesito n. 34**, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

“*Il Capitale circolante netto commerciale aumenta se:*

- a) *La permanenza delle scorte in magazzino diminuisce.*
- b) *La permanenza delle scorte in magazzino diminuisce in funzione dell’aumento della domanda.*
- c) *L’azienda concede una maggiore dilazione (n. di giorni) ai clienti.*
- d) *L’azienda riceve una maggiore dilazione (n. di giorni) dai fornitori”.*

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione d) flagata dal ricorrente (X).

Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse interpretazioni, nonché le quattro risposte proposte dal Ministero sono tutte incomplete.**

Il Capitale Circolante, *working capital* in inglese, si intende normalmente il **capitale circolante netto (CCN)** che rappresenta un'importante misura dello stato di salute aziendale.

Una prima definizione del CCN, proposta da William Sharpe, descrive il capitale circolante netto come semplicemente la: “*differenza tra attività correnti e passività correnti*”. Questa definizione molto sintetica deve essere però necessariamente integrata precisando che le attività e passività a breve devono essere: non finanziarie, relative al *core business*, di natura monetaria (non contabile).

Nella sua componente di **passivo**, il CCN comprende, quindi, tutti i **debiti a breve termine**, sia verso fornitori, tributari e debiti diversi (come acconti), che quelli verso le banche con scadenza entro l'anno (autoliquidante + le rate dei finanziamenti entro l'anno).

Un capitale **circolante netto positivo**, infatti indica, che l'azienda è in grado di **pagare i fornitori, le banche ed altri debiti correnti**, con la **liquidità immediata e differita** (cassa, crediti e magazzino).

Peraltro, lo stesso Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nel testo, Crisi d'Impresa – gli indici dell'allerta, 2019, al

punto, 3.2.3 (**doc. 22**), sottolinea come l'Indice di liquidità è costituito dal rapporto tra il **totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine** ed include:

- al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);

- al denominatore, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

Come evidenziato dall'OIC 10, al punto 13, pag. 4, (**doc. 23**), *“Le variazioni del capitale circolante netto sono rappresentate dalle variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa”*.

Nella risposta ritenuta corretta dal Ministero si considera solo “una maggiore dilazione (n. di giorni) ai clienti”, ovvero l'incidenza sull'ampiezza temporale e non sulla grandezza, ossia sull'entità del CCN, richiamata dalla domanda.

A maggior riprova della **superficialità nella composizione delle risposte si segnala che tutte le risposte presentate dal Ministero contemplano quantità indicate in numero di giorni**, mentre la domanda fa esplicito riferimento al Capitale inteso come valore espresso in Euro.

D'altronde, anche i manuali del settore, (I. Facchinetti, *Le Analisi di bilancio*, **doc. 24**), evidenziano che il **CCN commerciale deve ignorare le scadenze delle varie poste** (e quindi i numeri di giorni di dilazione).

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, non può non rilevarsi comunque **l'oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.**

Con il **quesito n. 48**, altresì, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

Content comprehension

Creativity is never the result of one individual's action and mind alone. Although teams that comprise a group of instructors working cooperatively have important roles in stimulating creativity, research on the factors that contribute to creativity generation in a teacher team is scarce. Drawing on data from video observations and interviews over eight months, however, Prof. Thomas Harrison has recently identified six key factors. These comprise high team diversity, adaptive team schedule, balanced team goals and complex team mental models, flexible leadership, limited team conflict, and positive team environment. (IJER 111, 2022 101909; adapted)

According to Prof. Thomas Harrison, video observations and interviews

- a) do not help understand the creativity of individuals.*
- b) only focus on team diversity within creative teacher teams.*
- c) can only create an extremely positive team environment.*
- d) help identify the main features of creative teacher teams.*

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione d) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione b) flagata dal ricorrente (X).

Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse soluzioni, non essendoci un'unica risposta esatta.**

Ebbene, la risposta fornita dal Ministero potrebbe considerarsi corretta.

Il Ministero indica come risposta corretta video observations and interviews “*help identify the main features of creative teacher teams*”. Sebbene dal testo si evince come le osservazioni video e le interviste “aiutano a identificare le caratteristiche principali dei team di insegnanti creativi con riferimento ai sei fattori chiave indicati e cioè:

- 1) high team diversity
- 2) adaptive team schedule
- 3) balanced team goals and complex team mental models
- 4) flexible leadership
- 5) limited team conflict
- 6) positive team environment

Ma anche la risposta “can only create an extremely positive team environment” è da considerarsi corretta, poiché tratta di uno dei sei elementi chiave di cui parla il Prof. Thomas Harrison.

Sebbene fosse intesa in senso più restrittivo, è da considerarsi comunque valida, nel momento in cui “*video observations and interviews*” possono solo creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo (e non avere un effetto negativo).

Ad ogni modo, anche per il presente quesito non può non rilevarsi **l'oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.**

* * * * *

Orbene, alla luce di quanto rilevato, appare chiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati a fronte del grave sviamento ingeneratosi a causa di quesiti oggettivamente erronei e ambigui.

Costituisce infatti *ius receptum* che «Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. In una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta. Qualora la risposta indicata dall'amministrazione come esatta non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, l'Amministrazione non può considerare la risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021 n. 7346. In termini, cfr. *ex multis* TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 settembre 2021 n. 5729).

In tal senso, quindi, **il limite nella discrezionalità tecnica assegnata all'Amministrazione pubblica si rinviene nella certezza ed univocità**

22

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

della soluzione corretta nonché, ovviamente, nella veridicità dei quesiti in termini di aderenza ai contenuti disciplinari e al programma d'esame.

Al riguardo, è stato affermato che «*In tema di pubblici concorsi, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.. In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta*» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 ottobre 2019 n. 11811).

La natura oggettivante del giudizio formulato in tale tipologia di prova, infatti, postula necessariamente che non vi sia margine di incertezza nella valutazione della risposta, sicché questa deve essere verificabile senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti soluzioni interpretative.

Ne deriva, quindi, che «*In materia di svolgimento delle prove di un concorso pubblico, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta*» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

In ragione della cennata ricostruzione giuridica dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività tecnico-discrezionale, come tali sindacabili dal Giudice Amministrativo, **ne discende il dovere di garantire la effettiva rispondenza dei quesiti al complessivo patrimonio di conoscenze acquisite di una determinata disciplina, pena evidentemente l'attendibilità della selezione e la lesione di principi di imparzialità e par condicio.**

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, «*La necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile*» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 ottobre 2020 n. 4649. In termini, cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *quater*, 27 agosto 2019, n. 10628).

Nella vicenda di cui è causa, invero, tale onere si presentava con un maggior grado di rilevanza tenuto conto che, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 59, co. 10, lett. a) del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 cit. **il Ministero resistente non ha pubblicato previamente la banca dati dei quesiti da cui estrarre gli items costituenti la prova d'esame.** sicché i candidati hanno dovuto affrontare una gravosa preparazione generale sui

contenuti della disciplina mediante lo studio dei principali testi e manuali di settore, avendo come unico criterio orientamento il quadro di riferimento, peraltro pubblicato solo 10 giorni prima della prova ex art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326.

Ma vi è di più! Con riferimento alla classe concorsuale in parola, **il suddetto allegato tecnico conteneva un'illustrazione oltremodo generica delle materie d'esame a dispetto di altre classi concorsuali, ove il quadro di riferimento era estremamente dettagliato** sino a prevedere anche una ripartizione delle domande tra i singoli argomenti (**doc. 25**) in esatta applicazione dell'art. 7 cit.

In conclusione, non vi è chi non veda come, nella presente fattispecie, lo sviamento sia indubbio, dal momento che le risposte indicate dal Ministero resistente sono manifestamente erranee rispetto alle domande formulate e, per apprezzare la dedotta illegittimità, è sufficiente operare un mero riscontro con le stesse definizioni e/o regole tecniche della disciplina di settore.

Inoltre, mette conto rimarcare come l'estrema superficialità nella predisposizione dei contenuti della prova tragga conferma proprio dalla circostanza che il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela rivedendo ben 5 quesiti siccome palesemente erronei ed infondati.

Pertanto, **l'attribuzione di 2 pt. non solo in relazione al quesito rettificato (n. 5) ma anche in relazione ad uno solo dei quesiti illegittimi (n. 2, 34 e 48), analogamente a quanto già avvenuto in autotutela per altre classi concorsuali, consentirebbe di raggiungere la soglia idoneativa** prevista dalla *lex specialis*, avendo egli conseguito il giudizio pari a 68/100 pt.

25

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

Il motivo di ricorso che precede ha senz'altro carattere assorbente.

Ad ogni modo ed in via gradata, va eccepita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che comportano l'esclusione del ricorrente che, all'esito della prova, ha comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (68/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 3, co. 5 della *lex specialis*, a mente del quale «*La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*».

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il conseguimento dell'idoneità concorsuale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una

procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive (scritta, pratica ed orale) cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione (diploma ITP, abilitazione all'insegnamento ovvero 24 CFU in materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), a dispetto di quanto avvenuto nel corso dell'ultimo lustro, nel quale le procedure di reclutamento hanno avuto una mera caratterizzazione idoneativa e sono state riservate a determinate categorie di docenti.

Con ogni evidenza, la contestata soglia di superamento della prova appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100), di poter essere inseriti in graduatoria.

Come assunto agli onori della cronaca, la determinazione di tale soglia, unita alla manifesta erroneità dei quesiti somministrati in molte classi concorsuali ovvero alla loro formulazione in modo meramente nozionistico, ha comportato una drastica riduzione della platea dei candidati ammessi alle successive prove, sino a determinare addirittura l'esclusione di oltre il 90% dei candidati complessivi (**doc. 26**).

Ne deriva che, a causa dei suddetti esiti paradossali, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

Si è così venuta a produrre una ingiustificata lesione del *favor participationis* che, di fatto, vanifica del tutto lo stesso confronto concorrenziale fra i

candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il dott. Rodia ha senz'altro diritto a partecipare al prosieguo della selezione concorsuale, tenuto conto della manifesta illegittimità che inficia il primo segmento procedimentale, costituito dallo svolgimento delle prove scritte.

Ad ogni modo, previa delibazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), stante la manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

Innanzitutto, occorre rimarcare come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a codesto ecc.mo Tribunale di accordare le misure interinali necessarie a mantenere la *res controversa* integra e la parte ricorrente immune dal pregiudizio derivante dalla *mora iudicii*.

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200).

Nel merito, va evidenziato che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

La questione, poi, è "non manifestamente infondata" dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. La prescrizione in parola, infatti, interviene su procedure concorsuali non solo bandite ma anche in parte avviate, essendo state ormai raccolte da oltre due anni le domande di partecipazione, sicché la profonda riforma del meccanismo selettivo impatta sulla sfera giuridica di un numero limitato di soggette.

Orbene, come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o

esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. *ex multis* Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo al ricorrente: qualora cassata dall'ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l'ammissione alle successive prove (pratica ed orale).

Al riguardo, occorre precisare che la norma contestata, pur derogatoria rispetto al regime giuridico generale e settoriale delle procedure di reclutamento, non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), ma si limita a regolamentare le modalità di configurazione di tale potere e, in particolare, l'individuazione della soglia di idoneità alla prova scritta.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rimarcato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi al ricorrente in ragione dell'effetto escludente che essi producono.

In tal senso, quindi, **il danno è *in re ipsa* e scaturisce proprio dall'impossibilità di proseguire nella selezione in questione** che – va rimarcato – costituisce la prima procedura concorsuale indetta in attuazione della riforma delle modalità di reclutamento del personale docente introdotta

dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 ed è stata bandita a distanza di ben 6 anni dall'ultima tornata ordinaria e non riservata!!

Con ampiamente rappresentato, con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022, (doc. 12, in atti, si veda pag. 14) - integrato poi da nota prot. n. 11586 del 25.07.2022 (doc. 13, in atti) - veniva diramato l'avviso di convocazione per sostenere la prova orale, ove **per il ricorrente Francesco Rodia è prevista per il giorno martedì 11 ottobre 2022, alle ore 14.30, presso il liceo statale Laura Bassi di Sant'Antimo (Na), con estrazione della traccia prevista lunedì 10 ottobre 2022, alle ore 14.00,** sicché, allo stato, la procedura selettiva è ancora *in itinere*.

Ebbene, la suddetta convocazione del ricorrente **per il giorno 10 ottobre 2022 (estrazione della traccia) e per il giorno 11 ottobre 2022 (prova orale)** veniva confermata anche dalla mail del Ministero trasmessa il 21 giugno 2022 doc. 14, in atti).

La mancata ammissione a detta procedura, pertanto, determina una oggettiva e grave compromissione delle effettive *chances* di carriera, impedendo di accedere alle funzioni entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost.

Inoltre, vale rimarcare come non possa ritenersi ostativa all'accoglimento della istanza cautelare, la circostanza che i provvedimenti gravati costituiscano, in parte e solo in ordine alla seconda censura, l'attuazione di una norma primaria sospettata di incostituzionalità.

Come rilevato, la proposizione di una questione incidentale di legittimità costituzionale non esime codesto ecc.mo Tribunale dal verificare la possibilità di accordare congrue misure cautelari onde preservare l'integrità della *res controversa*, che può essere ben assicurata mediante l'ammissione con riserva alla presente procedura.

Al riguardo, va precisato che l'azione proposta non comporta necessariamente la caducazione dell'intero concorso, quanto piuttosto è finalizzata ad aprire la procedura alla massima partecipazione in ossequio ai canoni costituzionali di ragionevolezza ed imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Nel caso, ove codesto ecc.mo Tribunale ravvisasse la sussistenza dei presupposti per la rimessione, l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di incostituzionalità ben potrebbe configurarsi come sentenza di illegittimità parziale di tipo c.d. testuale, in quanto diretta alla eliminazione della norma non conforme attraverso la riduzione del testo della disposizione, che la Corte costituzionale potrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima "limitatamente alle parole" riportate nel testo del dispositivo.

In tal caso, trattandosi di sentenza c.d. manipolativa, la procedura impugnata potrebbe essere fatta salva se, nelle more, venisse comunque assicurata la partecipazione dei soggetti illegittimamente esclusi o, quanto meno, di coloro che avessero impugnato il regolamento ed il bando: nei confronti di questi ultimi, infatti, la sentenza della Corte costituzionale avrebbe senz'altro effetto retroattivo, posto che la pendenza del giudizio evita che il rapporto giuridico possa essere considerato "esaurito", non essendo definitivamente risolto a livello giudiziario.

In quest'ottica, ben si comprende l'importanza della misura cautelare consistente nell'ammissione con riserva, che rappresenta un punto di caduta ottimale del bilanciamento degli interessi contrapposti, in quanto consentirebbe alla Amministrazione resistente di far salva la procedura *de qua* anche nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità costituzionale della norma censurata.

Orbene, è di tutta evidenza che la mancata partecipazione del ricorrente alla prova orale già calendarizzata, finirebbe per rendere irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, anche monocratica. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nell'ambito del pubblico impiego e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 4 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO**

ROMA

**Istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod.
proc. amm.**

Il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, evidenzia a codesto ecc.mo Tribunale la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili che si connotano per la stringente attualità del danno, tenuto conto che con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022, (doc. 12, in atti, si veda pag. 14) veniva diramato l'avviso di convocazione per sostenere la prova orale, ove **per il ricorrente Francesco Rodia è prevista per il giorno martedì 11 ottobre 2022, alle ore 14.30, presso il liceo statale Laura Bassi di Sant'Antimo (Na), con estrazione della traccia prevista lunedì 10 ottobre 2022, alle ore 14.00,** sicché, allo stato, la procedura selettiva è ancora *in itinere*.

34

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Ebbene, la suddetta convocazione del ricorrente **per il giorno 10 ottobre 2022 (estrazione della traccia) e per il giorno 11 ottobre 2022 (prova orale)** veniva confermata anche dalla mail del Ministero trasmessa il 21 giugno 2022 doc. 14, in atti).

In tal senso, vale osservare come la cronologia dei lavori sia oggettivamente incompatibile con la delibazione in sede collegiale della richiesta di tutela cautelare poiché il pregiudizio patito verrebbe inevitabilmente a consolidarsi a seguito **dell'estrazione della traccia (10 ottobre 2022) e dell'espletamento della prova orale (11 ottobre 2022)** e della conseguente impossibilità di accedere al prosieguo del concorso.

Orbene, è di tutta evidenza che la mancata partecipazione del ricorrente finirebbe per rendere irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

prima dell'effettuazione delle successive prove (pratiche e orali) e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli – Roma, 4 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 04/10/2022 13:02:46

36

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20


Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 10826/2024 del 28 maggio 2024, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 11264/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

Pubblicato il 28/05/2024

N. 10826/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11264/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11264 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Francesco Rodia, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A) della mail del 6 luglio 2022 e relativa nota, di data e protocollo sconosciuti, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la quale veniva disposta la rettifica del punteggio assegnato alla prova scritta, con riduzione da 70 pt. a 68 pt. e

veniva disposta la conseguente esclusione dalle successive prove orali-pratiche, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economico-Aziendali), per i posti banditi nella Regione Puglia; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente assunto in modalità telematica, con il quale è stata approvata la ricorrezione dell'elaborato del ricorrente relativo alla prova scritta; C) qualora occorra, della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 24779 del 27.06.2022, con la quale è stato rideterminato il punteggio della prova scritta del ricorrente; D) qualora occorra, della nota direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25294 del 04.07.2022, con la quale veniva disposta la ricorrezione delle prove scritte relative alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economiche ed Aziendali) in ragione dell'individuazione di quesiti e risposte ritenuti erronei, somministrati nel corso della prova; E) della nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al prot. DPIT n. 1436 del 22.06.2022, pervenuta con nota DPIT n. 1443 del 23.06.2022, recante individuazione dei quesiti e delle risposte ritenute erronee con riferimento alla prova scritta della classe concorsuale de qua; F) qualora occorra, della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022 e prot. n. 11586 del 25 luglio 2022, recante avviso di convocazione alle prove orali per il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali); G) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; H) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex

specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; I) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo; L) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rodia Francesco il 17/3/2023:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: M) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 3125 del 26.01.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), laddove non figura il nominativo del ricorrente; N) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 10776 del 14.03.2023, con il quale veniva rettificata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), laddove non figura il nominativo del ricorrente; O) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,

NEL RICORSO, ISCRITTO AL R.G.N. 11264/2022, PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) della mail del 6 luglio 2022 e relativa nota, di data e protocollo sconosciuti, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la quale veniva disposta la rettifica del punteggio assegnato alla prova scritta, con riduzione da 70 pt. a 68 pt. e veniva disposta la conseguente esclusione dalle successive prove orali-pratiche, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economico-Aziendali),

per i posti banditi nella Regione Puglia; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente assunto in modalità telematica, con il quale è stata approvata la ricorrezione dell'elaborato del ricorrente relativo alla prova scritta; C) qualora occorra, della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 24779 del 27.06.2022, con la quale è stato rideterminato il punteggio della prova scritta del ricorrente; D) qualora occorra, della nota direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25294 del 04.07.2022, con la quale veniva disposta la ricorrezione delle prove scritte relative alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economiche ed Aziendali) in ragione dell'individuazione di quesiti e risposte ritenuti erronei, somministrati nel corso della prova; E) della nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al prot. DPIT n. 1436 del 22.06.2022, pervenuta con nota DPIT n. 1443 del 23.06.2022, recante individuazione dei quesiti e delle risposte ritenute erronee con riferimento alla prova scritta della classe concorsuale de qua; F) qualora occorra, della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022 e prot. n. 11586 del 25 luglio 2022, recante avviso di convocazione alle prove orali per il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali); G) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; H) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; I) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 edel D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina

regolamentare del concorso de quo; L) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa,
CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 10826/2024 del 28 maggio 2024, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 11264/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
– SEZ. III BIS

R.G.N. 11264/2022

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse del dott. **Francesco Rodia** (cod. fisc. _____), rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. _____), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano, 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.
NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale p.t.,

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI Lefons Fabrizio Antonio, (c.f. _____), collocato alla posizione n. 115 della graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con

d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), per i posti banditi nella Regione Puglia,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: M) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 3125 del

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

26.01.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), laddove non figura il nominativo del ricorrente; **N**) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 10776 del 14.03.2023, con il quale veniva rettificata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), laddove non figura il nominativo del ricorrente; **O**) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,

NEL RICORSO, ISCRITTO AL R.G.N. 11264/2022, PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) della mail del 6 luglio 2022 e relativa nota, di data e protocollo sconosciuti, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la quale veniva disposta la rettifica del punteggio assegnato alla prova scritta, con riduzione da 70 pt. a 68 pt. e veniva disposta la conseguente esclusione dalle successive prove orali-pratiche, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economico-Aziendali), per i posti banditi nella Regione Puglia; **B)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente assunto in modalità telematica, con il quale è stata approvata la ricorrenza

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

dell'elaborato del ricorrente relativo alla prova scritta; C) qualora occorra, della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 24779 del 27.06.2022, con la quale è stato rideterminato il punteggio della prova scritta del ricorrente; D) qualora occorra, della nota direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25294 del 04.07.2022, con la quale veniva disposta la ricorrezione delle prove scritte relative alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economiche ed Aziendali) in ragione dell'individuazione di quesiti e risposte ritenuti erronei, somministrati nel corso della prova; E) della nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al prot. DPIT n. 1436 del 22.06.2022, pervenuta con nota DPIT n. 1443 del 23.06.2022, recante individuazione dei quesiti e delle risposte ritenute erranee con riferimento alla prova scritta della classe concorsuale *de qua*; F) qualora occorra, della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022 e prot. n. 11586 del 25 luglio 2022, recante avviso di convocazione alle prove orali per il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali); G) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; H) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; I) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; L) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa,

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

FATTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugnava la mail del 6 luglio 2022 e relativa nota, di data e protocollo sconosciuti, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la quale veniva disposta la rettifica del punteggio assegnato alla prova scritta, con riduzione da 70 pt. a 68 pt. e veniva disposta la conseguente esclusione dalle successive prove orali-pratiche, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economico-Aziendali), per i posti banditi nella Regione Puglia.

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

A seguito di verifica sui contenuti degli *items*, il ricorrente poteva riscontrare numerosi errori e ambiguità, non solo nel quesito rettificato (quesito n. 5, turno 2) ma anche nei quesiti sui quali la Commissione Nazionale non era intervenuta in autotutela, che avevano inevitabilmente inficiato la legittimità e regolarità della prova.

Sulla scorta di plurime ed articolate doglianze, quindi, il ricorrente censurava il grave sviamento nell'espletamento della prova che si era determinato a causa sia del quesito oggetto di rettifica (n. 5) ma anche di altri quesiti (n. 2, 34 e 48), per i quali il Ministero resistente aveva definito corrette risposte che, invece, erano patentemente sbagliate o comunque fuorvianti, risultando di contro giuste le opzioni indicate dal sig. Rodia.

Con ogni evidenza, nella vicenda di cui è causa, il riconoscimento del punteggio, corrispondente alla risposta esatta ai quesiti individuati come erronei o svianti, comporterebbe il raggiungimento della soglia di idoneità e quindi il superamento della prova scritta, con conseguente accesso al prosieguo delle operazioni concorsuali.

Costituitasi l'Amministrazione resistente, veniva discussa l'istanza cautelare all'udienza del 25.10.2022, all'esito della quale il T.A.R. Lazio, con ordinanza cautelare n. 13742/2022 del 25.10.2022 affermava che *“Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'Amministrazione chiarisca quale sia il quesito della prova del ricorrente cui corrisponde il quesito n. 5 oggetto di rivalutazione da parte della stessa e conseguente rideterminazione in negativo del punteggio assegnato al ricorrente (da 70 a 68); Ritenuto altresì*

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

necessario che la stessa Amministrazione fornisca chiarimenti in merito agli ulteriori quesiti contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate. Ritenuto di dover concedere all'Amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.", rinviando il giudizio alla camera di consiglio del 4 aprile 2023.

Orbene, con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 3125 del 26.01.2023 (**doc. 28**), veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), ove non figura il nominativo del ricorrente.

Successivamente, con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 10776 del 14.03.2023 (**doc. 29**), veniva rettificata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), ove non figura il nominativo del ricorrente.

* * * * *

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avverso i provvedimenti impugnati, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità derivata.

I provvedimenti impugnati sono inficiati da vizi di illegittimità derivata in quanto danno attuazione al prosieguo delle operazioni concorsuali oggetto di gravame con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugna il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. 3125 del 26.01.2023, nonché il successivo decreto di rettifica prot. n. 10776 del 14.03.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), ove non figura il nominativo del ricorrente.

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso introduttivo che integralmente si riporta di seguito:

“MOTIVI

IN RITO

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

**II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI
DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.**

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della potestas iudicandi in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti

generali e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla lex specialis e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per ogni classe concorsuale.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, nonché dei provvedimenti presupposti che determinavano i contenuti del test, che hanno evidentemente condizionato l'attività dei singoli Uffici Scolastici Regionali, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

NEL MERITO

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

*III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO
2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS.
16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL
D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021,
N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE.
MANIFESTO SVIAMENTO.*

Come dedotto in fatto, gli esiti della prova scritta sono stati fortemente condizionati dalla predisposizione di quesiti patentemente illegittimi, siccome formulati in modo ambiguo ovvero abbinati a risposte chiaramente errate, sicché l'attività selettiva è risultata di fatto sviata rispetto al fine pubblico di individuare i candidati in possesso di adeguate competenze e capacità professionali.

Orbene, occorre focalizzare l'attenzione su alcuni items che attenevano proprio alla verifica circa la conoscenza delle materie di insegnamento relative alla classe concorsuale A045 (Scienze Economiche-Aziendali) e che concernono sia il quesito oggetto di rettifica (n. 5) da parte della Commissione Nazionale che i quesiti (n. 2, 34 e 48) non rivalutati dall'Amministrazione resistente.

SULLA DOMANDA RETTIFICATA CHE HA DETERMINATO LA RIDUZIONE DEL PUNTEGGIO.

III.A) Con il quesito n. 5, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

“I fondi rischi rappresentano, secondo l’OIC 31, passività di natura determinata ed esistenza probabile. Si tratta, quindi:

- a) Di passività già accertate che non si avvalgono di stime.*
- b) Di passività connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.*
- c) Di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.*
- d) Di attività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da forte prevedibilità”.*

Come si evince dall’elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta originariamente l’opzione c), segnalata con un asterisco (), ossia quella flagata dal ricorrente (X).*

Come già rappresentato in fatto, con mail del 6 luglio 2022 (doc. 15, in atti), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania informava il ricorrente che la prova scritta - a causa della presenza di errori nel quesito n. 5, nel turno 2 - a seguito della nota prot. n. 24779 del 27.06.2022 del Ministero dell’Istruzione, era stata oggetto di correzione con riduzione del punteggio a 68/100 p.t., inferiore alla soglia di idoneità, con conseguente esclusione dalla successiva prova orale.

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, come evidenziato anche nel reclamo del 30 agosto 2022 (doc. 17, in atti), il ricorrente ha risposto correttamente al quesito n. 5, Turno 2, indicando l’opzione c).

Come noto, infatti, l'OIC 31 (doc. 20), alla pagina 4, punto 5), prevede espressamente che "I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. **Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro**".

Ne deriva che **L'opzione indicata dal ricorrente (c), ed originariamente ritenuta corretta dallo stesso Ministero, è del tutto corretta,** con la conseguente attribuzione di 2 pt.

**SUI QUESITI NON OGGETTO DI RETTIFICA IN SEDE DI AUTOTUTELA MA
COMUNQUE DA RITENERSI ILLEGITTIMI**

Come rilevato, il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela sui contenuti della prova siccome la formulazione dei quesiti e la relativa indicazione delle risposte esatte non risultavano conformi ai contenuti della disciplina.

La circostanza già di per sé dà conto della patente superficialità nella predisposizione ed organizzazione della selezione concorsuale.

Ad ogni moto, va altresì considerato che sono rinvenibili ulteriori quesiti dubbi, non univoci e addirittura palesemente errati sui quali la Commissione Nazionale non ha proceduto ad una rivalutazione in autotutela.

Alla luce delle nozioni fondamentali e dei contenuti disciplinari, invero, le risposte fornite dal ricorrente possono considerarsi esatte o comunque

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

coerenti con la domanda, così come formulata, con conseguente diritto all'attribuzione del punteggio pari a 2 pt per ciascuna di esse.

*III.B) Con il **quesito n. 2**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:*

“Ai fini della redazione del bilancio consolidato, non si pone il problema dell'eliminazione degli utili interni compresi nelle rimanenze di una società per una compravendita interna al gruppo nel caso in cui:

a) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo inferiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza e viene istituita apposita riserva nel patrimonio netto consolidato.

b) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo inferiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza.

c) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo uguale al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza.

d) La compravendita interna è avvenuta ad un corrispettivo superiore rispetto al costo sostenuto per acquistare all'esterno del gruppo le unità (oggetto della compravendita interna) rimaste in giacenza”.

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco () – in luogo dell'opzione a) flagata dal ricorrente (X).*

Al riguardo, l'erroneità del quesito, invero mal formulato e sostanzialmente sviante, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, in sintesi, era finalizzata a verificare la conoscenza della redazione del bilancio consolidato, peraltro, non rientrante nel programma d'esame.

La domanda è del tutto ambigua e si presta a diverse opzioni.

Il quesito chiede di individuare la fattispecie nella quale la problematica della sterilizzazione del risultato infragruppo "non si ponga", ponendo 4 distinte ipotesi "sostanziali" di compravendita.

Il rinvio "generico" ad una "compravendita interna", senza ulteriore specificazione della natura e del contenuto della operazione, non consente al candidato di valutare se possa essere invocata la esimente di cui al paragrafo 59 e 76 dell'OIC 17 (doc. 21).

La richiamata disposizione prevede infatti si possa non procedere alla eliminazione qualora ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni:

- 1. Gli utili/perdite derivano da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita;*
- 2. tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato;*
- 3. l'eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.*

Ovvero se ricorra la esimente residuale di cui al paragrafo 61 e 78, che consente di non applicare la eliminazione delle (sole) perdite allorquando esse siano "indicative di una riduzione del valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato delle rimanenze in capo alla società del gruppo cedente”.

Non può non rilevarsi, quindi, l'oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.

Il quesito si presentava assolutamente ambiguo e fuorviante, non essendo quindi idoneo a verificare l'effettiva padronanza dei contenuti disciplinari della materia di insegnamento.

Ne deriva che, analogamente a quanto avvenuto per altre classi concorsuali, non essendo individuabile la risposta corretta, va attribuito al ricorrente il punteggio pari a 2 pt.

*Con il **quesito n. 34**, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:*

“Il Capitale circolante netto commerciale aumenta se:

- a) La permanenza delle scorte in magazzino diminuisce.*
- b) La permanenza delle scorte in magazzino diminuisce in funzione dell'aumento della domanda.*
- c) L'azienda concede una maggiore dilazione (n. di giorni) ai clienti.*
- d) L'azienda riceve una maggiore dilazione (n. di giorni) dai fornitori”.*

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione c) – segnalata con un asterisco () – in luogo dell'opzione d) flagata dal ricorrente (X).*

*Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse interpretazioni, nonché le quattro risposte proposte dal Ministero sono tutte incomplete.***

*Il Capitale Circolante, working capital in inglese, si intende normalmente il **capitale circolante netto (CCN)** che rappresenta un'importante misura dello stato di salute aziendale.*

Una prima definizione del CCN, proposta da William Sharpe, descrive il capitale circolante netto come semplicemente la: “differenza tra attività correnti e passività correnti”. Questa definizione molto sintetica deve essere però necessariamente integrata precisando che le attività e passività a breve devono essere: non finanziarie, relative al core business, di natura monetaria (non contabile).

*Nella sua componente di **passivo**, il CCN comprende, quindi, tutti i **debiti a breve termine**, sia verso fornitori, tributari e debiti diversi (come acconti), che quelli verso le banche con scadenza entro l'anno (autoliquidante + le rate dei finanziamenti entro l'anno).*

*Un capitale **circolante netto positivo**, infatti indica, che l'azienda è in grado di **pagare i fornitori, le banche ed altri debiti correnti**, con la **liquidità immediata e differita** (cassa, crediti e magazzino).*

*Peraltro, lo stesso Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nel testo, Crisi d'Impresa – gli indici dell'allerta, 2019, al punto, 3.2.3 (**doc. 22**), sottolinea come l'Indice di liquidità è costituito dal rapporto tra il **totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:***

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

- al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);

- al denominatore, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

Come evidenziato dall'OIC 10, al punto 13, pag. 4, (doc. 23), "Le variazioni del capitale circolante netto sono rappresentate dalle variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa".

Nella risposta ritenuta corretta dal Ministero si considera solo "una maggiore dilazione (n. di giorni) ai clienti", ovvero l'incidenza sull'ampiezza temporale e non sulla grandezza, ossia sull'entità del CCN, richiamata dalla domanda. A maggior riprova della **superficialità nella composizione delle risposte si segnala che tutte le risposte presentate dal Ministero contemplano quantità indicate in numero di giorni**, mentre la domanda fa esplicito riferimento al Capitale inteso come valore espresso in Euro.

D'altronde, anche i manuali del settore, (I. Facchinetti, *Le Analisi di bilancio*, doc. 24), evidenziano che il CCN commerciale deve ignorare le scadenze delle varie poste (e quindi i numeri di giorni di dilazione).

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, non può non rilevarsi comunque l'oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.

Con il **quesito n. 48**, altresì, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

Content comprehension

Creativity is never the result of one individual's action and mind alone. Although teams that comprise a group of instructors working cooperatively have important roles in stimulating creativity, research on the factors that contribute to creativity generation in a teacher team is scarce. Drawing on data from video observations and interviews over eight months, however, Prof. Thomas Harrison has recently identified six key factors. These comprise high team diversity, adaptive team schedule, balanced team goals and complex team mental models, flexible leadership, limited team conflict, and positive team environment. (IJER 111, 2022 101909; adapted)

According to Prof. Thomas Harrison, video observations and interviews

- a) do not help understand the creativity of individuals.
- b) only focus on team diversity within creative teacher teams.
- c) can only create an extremely positive team environment.
- d) help identify the main features of creative teacher teams.

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione d) – segnalata con un asterisco () – in luogo dell'opzione b) flagata dal ricorrente (X).*

*Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse soluzioni, non essendoci un'unica risposta esatta.***

Ebbene, la risposta fornita dal Ministero potrebbe considerarsi corretta.

Il Ministero indica come risposta corretta video observations and interviews “help identify the main features of creative teacher teams”. Sebbene dal testo si evince come le osservazioni video e le interviste “aiutano a identificare le caratteristiche principali dei team di insegnanti creativi con riferimento ai sei fattori chiave indicati e cioè:

- 1) high team diversity*
- 2) adaptive team schedule*
- 3) balanced team goals and complex team mental models*
- 4) flexible leadership*
- 5) limited team conflict*
- 6) positive team environment*

Ma anche la risposta “can only create an extremely positive team environment” è da considerarsi corretta, poiché tratta di uno dei sei elementi chiave di cui parla il Prof. Thomas Harrison.

Sebbene fosse intesa in senso più restrittivo, è da considerarsi comunque valida, nel momento in cui “video observations and interviews” possono solo creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo (e non avere un effetto negativo).

Ad ogni modo, anche per il presente quesito non può non rilevarsi l’oggettiva impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l’effetto confondente del quesito.

* * * * *

Orbene, alla luce di quanto rilevato, appare chiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati a fronte del grave sviamento ingeneratosi a causa di quesiti oggettivamente erronei e ambigui.

Costituisce infatti ius receptum che «Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. In una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta. Qualora la risposta indicata dall'amministrazione come esatta non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, l'Amministrazione non può considerare la risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021 n. 7346. In termini, cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 settembre 2021 n. 5729).

*In tal senso, quindi, **il limite nella discrezionalità tecnica assegnata all'Amministrazione pubblica si rinviene nella certezza ed univocità della***

soluzione corretta nonché, ovviamente, nella veridicità dei quesiti in termini di aderenza ai contenuti disciplinari e al programma d'esame.

Al riguardo, è stato affermato che «In tema di pubblici concorsi, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.. In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 ottobre 2019 n. 11811).

La natura oggettivante del giudizio formulato in tale tipologia di prova, infatti, postula necessariamente che non vi sia margine di incertezza nella valutazione della risposta, sicché questa deve essere verificabile senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti soluzioni interpretative.

Ne deriva, quindi, che «In materia di svolgimento delle prove di un concorso pubblico, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

*In ragione della cennata ricostruzione giuridica dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività tecnico-discrezionale, come tali sindacabili dal Giudice Amministrativo, **ne discende il dovere di garantire la effettiva rispondenza dei quesiti al complessivo patrimonio di conoscenze acquisite di una determinata disciplina, pena evidentemente l'attendibilità della selezione e la lesione di principi di imparzialità e par condicio.***

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, «La necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 ottobre 2020 n. 4649. In termini, cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628).

***Nella vicenda di cui è causa, invero, tale onere si presentava con un maggior grado di rilevanza tenuto conto che,** secondo quanto espressamente disposto dall'art. 59, co. 10, lett. a) del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 cit. **il Ministero resistente non ha pubblicato previamente la banca dati dei quesiti da cui estrarre gli items costituenti la prova d'esame.** sicché i candidati hanno dovuto affrontare una gravosa preparazione generale sui contenuti della disciplina mediante lo studio dei principali testi e manuali di settore,*

avendo come unico criterio orientamento il quadro di riferimento, peraltro pubblicato solo 10 giorni prima della prova ex art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326.

*Ma vi è di più! Con riferimento alla classe concorsuale in parola, **il suddetto allegato tecnico conteneva un'illustrazione oltremodo generica delle materie d'esame a dispetto di altre classi concorsuali, ove il quadro di riferimento era estremamente dettagliato** sino a prevedere anche una ripartizione delle domande tra i singoli argomenti (doc. 25) in esatta applicazione dell'art. 7 cit.*

In conclusione, non vi è chi non veda come, nella presente fattispecie, lo sviamento sia indubbio, dal momento che le risposte indicate dal Ministero resistente sono manifestamente erranee rispetto alle domande formulate e, per apprezzare la dedotta illegittimità, è sufficiente operare un mero riscontro con le stesse definizioni e/o regole tecniche della disciplina di settore.

Inoltre, mette conto rimarcare come l'estrema superficialità nella predisposizione dei contenuti della prova tragga conferma proprio dalla circostanza che il Ministero resistente è dovuto intervenire in autotutela rivedendo ben 5 quesiti siccome palesemente erronei ed infondati.

*Pertanto, **l'attribuzione di 2 pt. non solo in relazione al quesito rettificato (n. 5) ma anche in relazione ad uno solo dei quesiti illegittimi (n. 2, 34 e 48), analogamente a quanto già avvenuto in autotutela per altre classi concorsuali, consentirebbe di raggiungere la soglia idoneativa** prevista dalla lex specialis, avendo egli conseguito il giudizio pari a 68/100 pt.*

23

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

Il motivo di ricorso che precede ha senz'altro carattere assorbente.

Ad ogni modo ed in via gradata, va eccepita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che comportano l'esclusione del ricorrente che, all'esito della prova, ha comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (68/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 3, co. 5 della lex specialis, a mente del quale «La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti».

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il conseguimento dell'idoneità concorsuale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive (scritta,

pratica ed orale) cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione (diploma ITP, abilitazione all'insegnamento ovvero 24 CFU in materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), a dispetto di quanto avvenuto nel corso dell'ultimo lustro, nel quale le procedure di reclutamento hanno avuto una mera caratterizzazione idoneativa e sono state riservate a determinate categorie di docenti.

Con ogni evidenza, la contestata soglia di superamento della prova appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100), di poter essere inseriti in graduatoria.

*Come assunto agli onori della cronaca, la determinazione di tale soglia, unita alla manifesta erroneità dei quesiti somministrati in molte classi concorsuali ovvero alla loro formulazione in modo meramente nozionistico, ha comportato una drastica riduzione della platea dei candidati ammessi alle successive prove, sino a determinare addirittura l'esclusione di oltre il 90% dei candidati complessivi (**doc. 26**).*

Ne deriva che, a causa dei suddetti esiti paradossali, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

Si è così venuta a produrre una ingiustificata lesione del favor participationis che, di fatto, vanifica del tutto lo stesso confronto concorrenziale fra i

candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il dott. Rodia ha senz'altro diritto a partecipare al prosieguo della selezione concorsuale, tenuto conto della manifesta illegittimità che inficia il primo segmento procedimentale, costituito dallo svolgimento delle prove scritte.

Ad ogni modo, previa delibazione sull'istanza cautelare proposta (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si ritiene opportuno sollevare sin d'ora la questione di incostituzionalità dell'art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), stante la manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), e ciò nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, qualora questa non lasci spazio a diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

Innanzitutto, occorre rimarcare come la sollevata eccezione di incostituzionalità non impedisca comunque a codesto ecc.mo Tribunale di accordare le misure interinali necessarie a mantenere la res controversa integra e la parte ricorrente immune dal pregiudizio derivante dalla mora iudicii.

26

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento cautelare è finalizzato a conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. nonché 6 e 13 CEDU, tenuto conto dell'efficacia provvisoria della misura concessa che è valida soltanto fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343; Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2011 n. 4713; Adunanza Plenaria, ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 200).

Nel merito, va evidenziato che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disciplina normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

La questione, poi, è "non manifestamente infondata" dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. La prescrizione in parola, infatti, interviene su procedure concorsuali non solo bandite ma anche in parte avviate, essendo state ormai raccolte da oltre due anni le domande di partecipazione, sicché la profonda riforma del meccanismo selettivo impatta sulla sfera giuridica di un numero limitato di soggette.

Orbene, come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o

esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. ex multis Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo al ricorrente: qualora cassata dall'ordinamento la disposizione censurata, verrebbe a determinarsi la modifica dei requisiti di idoneità per l'ammissione alle successive prove (pratica ed orale).

Al riguardo, occorre precisare che la norma contestata, pur derogatoria rispetto al regime giuridico generale e settoriale delle procedure di reclutamento, non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), ma si limita a regolamentare le modalità di configurazione di tale potere e, in particolare, l'individuazione della soglia di idoneità alla prova scritta”.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

28

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Napoli – Roma, 16 marzo 2023

(avv. Guido Marone)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici
proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore del
ricorrente,

premessò che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere la riammissione del ricorrente alla selezione concorsuale relativa al decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 3125 del 26.01.2023, nonché al successivo decreto di rettifica prot. n. 10776 del 14.03.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei

29

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Roma, 16 marzo 2023

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli-Roma, 16 marzo 2023

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 16/03/2023 16:12:39

30

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 10826/2024 del 28 maggio 2024, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 11264/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, regolamento recante “*norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante “*Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*”;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 3 giugno 2020, n. 649, recante “*Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante “*Disposizioni integrative al Decreto 21 aprile 2020, n. 499*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante disposizioni modificative al Decreto 21 aprile 2020, n.499, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno*”;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 5 gennaio 2022, n. 23, recante “*Disposizioni modificative al Decreto 21 aprile 2020, n. 499*”;

VISTO l’art. 3 del D.D. 499/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;

VISTO l’art. 3 del D.D. 23/2022, concernente le prove di esame del concorso;

VISTO l’Allegato A al D.M. 326/2021, concernente i programmi concorsuali;

VISTO l’Allegato B al D.M. 326/2021, relativo alla valutazione dei titoli;

VISTO l’art. 15, comma 1, del D.D. 499/2020, inerente alle modalità di compilazione delle graduatorie di merito;

VISTO l’art. 7, comma 7 del D.D. n. 23/2022, alla cui stregua il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le relative classi di concorso;

VISTO l’art. 47 comma 11 della Legge n. 79/22, che dispone quanto segue “*Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio*”



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del Decreto-legge n. 73 del 2021».

VISTO il Decreto di questo Ufficio, di approvazione delle graduatorie per la classe di concorso A045 – Scienze Economico-Aziendali per le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Calabria, prot. n. 3125 del 26/01/2023;

PRESO ATTO della conclusione dei lavori da parte della Commissione, relativamente alla graduatoria della Regione Sicilia;

ULTIMATA l'attività di valutazione da parte della Commissione dei reclami pervenuti a seguito della pubblicazione delle predette graduatorie di merito;

VISTE le rettifiche alle graduatorie di merito, predisposte dalla Commissione esaminatrice, conformemente a quanto disposto dall'art. 7 del D.D. 23/2022 e dall'art 47 comma 11 del D.L. n. 36/2022, così come modificato dalla Legge di conversione n. 79/22;

VISTE le graduatorie di merito compilate dalla Commissione esaminatrice, inclusa quella relativa alla Regione Sicilia, conformemente a quanto disposto dall'art. 7 del D.D. 23/2022 e dall'art. 47 comma 11 della Legge n. 79/22;

VISTO l'art. 2 del D.D. 499/2022 che statuisce quanto segue: *“L'Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo”*

DECRETA

Art. 1) Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso **A045 “SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI”**, per le **Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia** allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2) Il presente provvedimento integra e sostituisce il Decreto di questo Ufficio, prot. n. 3125 del 26/01/2023, di approvazione delle graduatorie per la classe di concorso A045 – Scienze Economico-Aziendali.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da ACERRA
ETTORE
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO

Documenti digitalmente firmati ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa.

All'albo

Responsabili del procedimento:

Luisa Franzese - Dirigente Ufficio VI

e-mail: luisa.franzese1@istruzione.it

Martina Addolorato - Funzionario Ufficio VI

e-mail: martina.addolorato1@istruzione.it

Maria Cuciniello - Funzionario Ufficio VI

e-mail: maria.cuciniello6@istruzione.it

Amalia Russo - Funzionario Ufficio VI

e-mail: amalia.russo36@istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
 Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **BASILICATA**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
1	FILOMENO	MARIANGELA	26/10/1990		82,00	100,00	22,50	204,50		
2	VOLPE	MARIA LAURA	26/07/1992		84,00	100,00	12,50	196,50		
3	CATARINELLA	ANTONIO	17/01/1992		84,00	96,00	12,50	192,50	X	
4	RANIERI	FRANCESCO	14/09/1987		80,00	100,00	12,50	192,50		
5	GRAZIOSO	SARA	04/11/1979		76,00	95,00	16,25	187,25		
6	DISISTO	SALVATORE	01/02/1970		76,00	100,00	10,50	186,50		
7	MENZANO	ROSARIA	16/01/1986		72,00	100,00	12,50	184,50		
8	SIMONETTI	MARIA CHIARA	26/02/1988		82,00	85,00	16,25	183,25		
9	PECCI	FRANCESCO ANTONIO	03/06/1974		72,00	100,00	10,75	182,75		
10	COTUGNO	NUNZIA	17/12/1984		78,00	92,00	12,50	182,50		
11	GRIPPA	ROBERTA	20/08/1990		80,00	90,00	11,25	181,25		
12	LOPERFIDO	ILARIA	23/07/1996		86,00	82,00	12,50	180,50		
13	ROMANELLI	GIOVANNI NUNZIO	25/03/1988		74,00	95,00	11,00	180,00		
14	GALLO	LUCIA	01/05/1987		72,00	92,00	12,50	176,50		
15	MANFREDI	ROSSELLA	03/07/1974		70,00	88,00	13,75	171,75		
16	SIGILLITO	FRANCESCO ROCCO	26/10/1994		74,00	84,00	12,50	170,50		
17	GRUOSSO	MARIA INCORONATA	22/08/1985		72,00	85,00	12,50	169,50	X	
18	SERGIO	CLAUDIO	07/07/1978		70,00	94,00	5,50	169,50		
19	UNGOLO	ANNA	19/02/1971		70,00	80,00	17,50	167,50		
20	PASCALE	MARIA ANTONIETTA	29/03/1971		82,00	70,00	12,50	164,50		
21	OLIVIERI	VINCENZO	19/12/1992		76,00	75,00	12,50	163,50		
22	FERRAIOLO	ANNAMARIA	30/01/1974		72,00	77,00	11,50	160,50		
23	D'ELIA	ANGELO	07/02/1984		72,00	75,00	12,50	159,50		
24	LAMORTE	PASQUALINA	24/10/1972		72,00	80,00	6,75	158,75		
25	MASOTTI	GIUSEPPINA	12/09/1978		76,00	74,00	7,25	157,25		
26	MECCA	SIMONA	12/12/1978		74,00	70,00	12,50	156,50		
27	D'ANGELO	VALERIO ANTONIO	21/04/1965		70,00	73,00	11,25	154,25		
28	LAINO	CARMELINA	13/07/1970		70,00	70,00	5,00	145,00		

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4,5 DPR 487/84 - art 2 L. 191/1998)

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
 Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CALABRIA**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
1	DE CICCO	FATIMA	08/06/1972		78,00	96,00	26,50	200,50		
2	ZANGARI	GIUSEPPE	27/03/1988		84,00	100,00	11,75	195,75		
3	ESPOSITO	SABRINA	08/05/1984		80,00	95,00	20,00	195,00		
4	MALARA	CATERINA	09/05/1975		78,00	96,00	20,00	194,00		
5	BENEVENTO	FRANCESCA	09/01/1988		70,00	100,00	23,75	193,75		
6	D'ONGHIA	ROSA	06/02/1990		76,00	95,00	19,00	190,00		
7	ZAPPINO	IVANA	15/02/1986		76,00	95,00	18,75	189,75		
8	FIMMANO'	ANGELA	14/05/1982		80,00	88,00	21,25	189,25		
9	COSTABILE	ROSA	29/05/1989		74,00	100,00	13,75	187,75		X
10	CARRISI	CECILIA	12/12/1977		70,00	95,00	21,75	186,75		
11	BAGNATO	CHIARA	22/09/1987		80,00	96,00	9,50	185,50		
12	GAZZARUSO	MARIANNA	07/01/1984		74,00	100,00	10,00	184,00		
13	CAPARELLO	ANNUNZIATA	19/06/1972		74,00	90,00	15,75	179,75		
14	ALLOTTA	LUCA	01/06/1994		70,00	97,00	12,50	179,50	X	
15	VILOTTA	MASSIMO	19/09/1978		78,00	90,00	11,50	179,50		
16	RIOTTO	ILARIA	27/11/1991		70,00	95,00	12,75	177,75		
17	CITARELLI	MARINA	11/02/1990		74,00	90,00	12,50	176,50		
18	DEPINO	MARIA AURELIA	28/07/1985		74,00	86,00	15,75	175,75		
19	GALLI	MONICA	28/02/1984		74,00	88,00	13,50	175,50		
20	ESPOSITO	ADELE	26/01/1988		76,00	80,00	18,75	174,75		
21	FORESTIERO	VALERIA	29/08/1985		72,00	90,00	12,50	174,50		
22	PORCARO	ANGELA	29/04/1977		70,00	93,00	10,75	173,75		
23	CANDILORO	AUSILIA	17/11/1986		76,00	78,00	18,75	172,75	X	
24	SAITTA	VINCENZO	28/04/1990		86,00	74,00	12,75	172,75		
25	GRECO	ILENIA CARMELA	24/01/1982		72,00	85,00	15,50	172,50	X	
26	FERRISE	DOMENICO	18/09/1974		80,00	86,00	6,50	172,50		
27	DE SIMONE	DONATELLA	13/05/1974		78,00	85,00	9,00	172,00		
28	BIONDI	VALENTINA	14/06/1987		74,00	80,00	17,75	171,75		
29	ASCRIZZI	FRANCESCO	23/02/1980		76,00	85,00	10,00	171,00		
30	ARABIA	GIUSEPPE	09/06/1982		78,00	80,00	12,50	170,50		
31	AMICO	ALESSIO RAFFAELE	07/03/1981		78,00	78,00	13,75	169,75	X	
32	D'ELIA	PASQUALINO	22/04/1989		82,00	75,00	12,75	169,75	X	
33	ABBRUZZESE	MATTEO	09/09/1987		74,00	70,00	25,75	169,75		
34	CAPUTO	DANILO	16/12/1993		70,00	86,00	12,50	168,50		
35	D'AGOSTINO	MARIA ASSUNTA	06/02/1978		76,00	83,00	9,00	168,00		
36	GRAMUGLIA	DOMENICA	12/09/1988		72,00	80,00	14,75	166,75		
37	CAPOCASALE	ALESSIA	29/07/1997		74,00	80,00	12,50	166,50		
38	COLELLA	PETRONILLA	15/10/1967		72,00	74,00	20,25	166,25	X	
39	FORMOSO	ANTONELLA	21/12/1985		70,00	80,00	16,25	166,25	X	
40	D'OPPIDO	DOMENICA	03/02/1978		76,00	83,00	7,25	166,25		
41	CRUPI	MARIATERESA	13/07/1996		76,00	72,00	17,50	165,50		
42	POLITO	MARIELLA	19/10/1983		84,00	70,00	11,25	165,25		
43	ARANITI	FRANCESCO	01/08/1977		70,00	82,00	12,50	164,50		
44	CORE	MARIA	15/04/1974		72,00	75,00	17,00	164,00		
45	MORGANTE	CATERINA RITA	11/06/1983		72,00	72,00	18,75	162,75		
46	LUCIANO	LAURA	30/06/1979		70,00	80,00	12,25	162,25		
47	RUSSO	NICKI SARA	11/10/1979		72,00	70,00	19,50	161,50		
48	GAZZANEO	DAVIDE	08/05/1973		76,00	75,00	10,00	161,00		
49	CALABRETTA	ERNESTO	05/03/1985		72,00	72,00	16,00	160,00	X	
50	SITRA	ARTURA	04/10/1967		70,00	75,00	15,00	160,00		
51	ALOISIO	MARIANGELA	07/11/1980		72,00	75,00	12,50	159,50		
52	BLASI	FRANCESCO	08/12/1985		76,00	74,00	9,25	159,25		
53	D'AGOSTINO	SIMONE	19/04/1989		72,00	83,00	4,00	159,00		
54	MALLAMACI	VALENTINA	26/09/1995		74,00	72,00	12,50	158,50		
55	MISSINEO	ROBERTA	24/05/1983		70,00	72,00	16,25	158,25		
56	ZANFRON	PIERLUIGI	05/08/1993		74,00	70,00	13,75	157,75		
57	COTRONEO	LUCIA	21/08/1991		72,00	72,00	12,50	156,50		
58	CISTARO	GIUSEPPINA	19/02/1985		74,00	72,00	10,25	156,25		
59	BARLETTA	MARIAFRANCESCA	21/11/1989		76,00	70,00	10,00	156,00		
60	ORO	IDA	05/10/1989		72,00	70,00	13,75	155,75		
61	ALBANESE	FLAVIA	17/01/1975		72,00	70,00	12,25	154,25		
62	RIZZUTI	ANTONIO	10/04/1982		70,00	70,00	12,50	152,50	X	
63	FIMMANO	BRUNO	10/03/1993		70,00	70,00	12,50	152,50		
64	OTRANTO GODANO	CARLA	04/11/1978		74,00	70,00	8,00	152,00		

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CALABRIA**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
65	PETRACCA	LORENZO SAVERIO	29/12/1990		72,00	75,00	4,75	151,75		
66	GABRIELE	ANGELINO	21/09/1986		72,00	70,00	9,50	151,50	X	
67	SPANO'	DEBORA ANTONIA	28/07/1976		72,00	70,00	9,50	151,50		
68	FORESTA	FABRIZIA	20/03/1976		72,00	70,00	8,00	150,00	X	
69	OLIVERIO	FEDELE	16/11/1991		70,00	70,00	10,00	150,00		
70	GUIDO	PIERPAOLO	20/09/1979		72,00	70,00	6,00	148,00		

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4,5 DPR 487/84 - art 2 L.191/1998)

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CAMPANIA**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
1	PALMIERI	ANNACHIARA	26/03/1978		72,00	100,00	50,00	222,00		
2	D'ANGELO	FRANCESCO	10/03/1969		76,00	100,00	43,00	219,00		
3	DI LORENZO	ANNALISA	23/04/1981		76,00	100,00	41,25	217,25		
4	CUOMO	ERMINIA	01/01/1977		82,00	85,00	50,00	217,00		
5	ANNUNZIATA	ARCANGELO	09/03/1988		80,00	95,00	31,25	206,25	X	
6	COSTA	RITA	05/07/1995		90,00	100,00	16,25	206,25		
7	PAGANO	MICHELE GIOVANNI	13/03/1980		70,00	100,00	31,75	201,75		
8	DEL MONACO	CLARA	29/02/1988		72,00	82,00	46,25	200,25		
9	CRISTIANO	LUCIANO	16/09/1994		84,00	100,00	15,00	199,00		
10	BATTIPAGLIA	ALESSANDRO	22/10/1994		86,00	100,00	12,50	198,50	X	
11	D'ANIELLO	LUIGI	14/08/1979		82,00	100,00	16,50	198,50		
12	LIONIELLO	CINZIA	01/09/1995		82,00	100,00	16,25	198,25		
13	DE SANTO	ANDREA	10/04/1980		88,00	100,00	10,00	198,00		
14	NUGNES	PAOLA	15/03/1989		74,00	96,00	27,50	197,50		
15	ARRICHIELLO	CATIA	26/09/1984		100,00	76,00	21,25	197,25		
16	MAURIELLO	LUIGI	07/06/1985		74,00	94,00	29,00	197,00	X	
17	COZZOLINO	CHRISTIAN	23/09/1971		78,00	95,00	24,00	197,00		
18	IASEVOLI	SALVATORE	23/03/1984		72,00	96,00	28,75	196,75		
19	RAUCCI	VIOLANTE	01/02/1994		82,00	97,00	17,50	196,50		
20	ADDARIO	GIUSEPPE	21/12/1995		90,00	92,00	13,75	195,75		
21	LEO	GINA	24/06/1972		80,00	78,00	37,50	195,50		
22	AQUILINO	DANIELA	25/01/1982		78,00	100,00	16,25	194,25		
23	RISI	VINCENZO	20/11/1983		80,00	92,00	21,25	193,25		
24	COCCORULLO	DENISE	16/11/1990		78,00	95,00	18,75	191,75	X	
25	GERVASIO	ELISABETTA	13/07/1982		78,00	100,00	13,75	191,75	X	
26	DE LUCIA	ANTONIO	14/01/1979		98,00	80,00	13,75	191,75		
27	MATTEONI	MARILENA	20/06/1990		74,00	95,00	22,50	191,50		
28	MONACO	IVAN GIOVANNI	24/09/1993		76,00	96,00	19,00	191,00		
29	POMMELLA	TERESA	28/05/1974		72,00	100,00	18,50	190,50		
30	DE ROSA	GIUSTINA MARINA	21/12/1991		94,00	70,00	25,00	189,00	X	
31	CARRANO	GIOVANNA	14/06/1982		76,00	88,00	25,00	189,00		
32	DELLI PAOLI	ROSALIA	08/04/1984		70,00	90,00	28,75	188,75	X	
33	DI FRAIA	SABATINO	08/08/1992		72,00	100,00	16,75	188,75		
34	MASTRANGELO	DANIELA	08/09/1975		76,00	95,00	17,50	188,50	X	
35	DI SANTILLO	MASSIMILIANA	16/06/1992		96,00	75,00	17,50	188,50		
36	CALVINO	FABIOLA	30/07/1987		80,00	70,00	37,50	187,50		
37	GRIMALDI	ALESSANDRO	29/05/1996		74,00	100,00	12,50	186,50	X	
38	DI COSTANZO	BRIGIDA	30/12/1992		80,00	95,00	11,50	186,50	X	
39	CUCCO	ERNESTOMARIA	02/04/1992		74,00	100,00	12,50	186,50	X	
40	CICOIRA	VITO SAVERIO	17/12/1987		74,00	100,00	12,50	186,50		
41	CUNDARI	DONATELLO	20/02/1987		80,00	96,00	10,25	186,25		
42	TURRA	IVAN	06/08/1977		76,00	100,00	10,00	186,00	X	
43	SCANNAPIECO	VALENTINA	04/05/1990		70,00	96,00	20,00	186,00		
44	BAZZICALUPO	MARIA	16/08/1985		84,00	80,00	21,75	185,75		
45	CADONE	MARTINA	21/03/1992		78,00	90,00	17,50	185,50		
46	MOSCA	ANGELA	07/05/1979		70,00	95,00	20,00	185,00	X	
47	FLAGIELLO	VINCENZO	18/08/1984		76,00	90,00	19,00	185,00		
48	D'AMORE	ANTONIA	27/01/1989		88,00	78,00	18,75	184,75		X
49	CIPOLLETTA	FABIO	20/03/1983		72,00	100,00	12,50	184,50	X	
50	CICATIELLO	RITA	01/05/1991		72,00	100,00	12,50	184,50		
51	ATTANASIO	ANNALISA	07/07/1982		78,00	92,00	14,25	184,25		
52	CASTALDO	CARMELA	06/11/1973		96,00	80,00	8,00	184,00		
53	D'AMBROSIO	MONICA	04/05/1985		96,00	74,00	13,75	183,75		
54	D'ESPOSITO	SIMONA	16/04/1989		78,00	76,00	28,75	182,75		
55	DE MICCO	SABINA	03/09/1972		78,00	85,00	19,25	182,25		
56	FEO	SERENA	05/04/1989		72,00	95,00	15,00	182,00		
57	LA MARCA	GIUSEPPINA	23/12/1981		78,00	82,00	21,25	181,25		
58	LAMBIASE	VALENTINA	16/07/1980		74,00	90,00	17,00	181,00		
59	ALBANESE	CARLO	21/04/1973		76,00	92,00	12,75	180,75	X	
60	CARBONE	ANTONIETTA	14/11/1974		84,00	76,00	20,75	180,75	X	
61	FAMIGLIETTI	SERENA	25/04/1983		82,00	86,00	12,75	180,75	X	
62	CILVETTI	FRANCESCO PIO	23/09/1982		74,00	88,00	18,75	180,75	X	
63	ACCIARINO	GENNARO	02/01/1979		82,00	85,00	13,75	180,75		
64	SANNINO	ANTONIO GIULIO	22/04/1993		78,00	85,00	17,50	180,50	X	

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CAMPANIA**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
65	ZUOTTOLO	ERSILIA	08/02/1993		78,00	90,00	12,50	180,50	X	
66	CAPOSSELA	LUCA	06/01/1991		78,00	90,00	12,50	180,50		
67	CERBO	ANDREA	30/08/1990		70,00	95,00	15,00	180,00		
68	BELLANTONI	MICHELA ANNA RITA	28/07/1979		78,00	83,00	18,75	179,75		
69	PALMIERI	FRANCESCA	30/12/1972		70,00	95,00	14,50	179,50		
70	ALIBERTI	SERENA	01/10/1987		78,00	80,00	21,25	179,25	X	
71	FRANZESE	FRANCESCO	28/11/1993		78,00	90,00	11,25	179,25		
72	PETRONE	GIUSEPPE	04/04/1974		72,00	95,00	12,00	179,00		
73	LEPRE	SALVATORE	15/11/1979		70,00	70,00	38,75	178,75	X	
74	SCAPERROTTA	VITTORIO	15/10/1981		72,00	85,00	21,75	178,75	X	
75	ALTO	ELISABETTA	17/02/1970		70,00	95,00	13,75	178,75		
76	CONTE	MARIO	23/08/1993		72,00	85,00	21,25	178,25	X	
77	DI GIOVANNI	RACHELE	21/05/1985		72,00	90,00	16,25	178,25		
78	DEL GAUDIO	DAVIDE	18/07/1986		72,00	85,00	21,00	178,00	X	
79	ELEFANTE	PAOLA	25/11/1975		78,00	93,00	7,00	178,00	X	
80	CANTIELLO	EMILIO	11/06/1973		70,00	90,00	18,00	178,00		
81	ANNUNZIATA	ISABELLA	17/09/1983		70,00	80,00	27,50	177,50	X	
82	GAMBARDELLA	GAETANO ANTONIO	05/08/1974		82,00	85,00	10,50	177,50		
83	ANDREOZZI	ANTONIO	17/09/1987		72,00	80,00	25,00	177,00	X	
84	LA MURA	SALVATORE	25/11/1977		72,00	95,00	10,00	177,00		
85	FABBROCINI	FRANCESCO	02/05/1988		78,00	85,00	13,00	176,00		
86	FUSCO	STEFANO	07/06/1980		70,00	95,00	10,50	175,50	X	
87	DI GREZIA	MODESTINA	17/06/1986		78,00	85,00	12,50	175,50		
88	MATTEI	ENRICO VITTORIO	02/10/1968		82,00	82,00	11,00	175,00	X	
89	PISANI	CINZIA	20/12/1984		70,00	80,00	25,00	175,00	X	
90	VITRONE	BIANCA	19/04/1975		72,00	90,00	13,00	175,00	X	
91	FERRARESE	GIANPIERO	12/04/1974		70,00	96,00	9,00	175,00		
92	GARGIULO	JESSICA	25/04/1992		74,00	82,00	18,75	174,75	X	
93	ANNUNZIATA	CAROLINA	18/05/1976		80,00	85,00	9,75	174,75		
94	SCOTTO D'APOLLONIA	SUSANNA	13/03/1988		74,00	88,00	12,50	174,50	X	
95	ISIDE	RAFFAELE	20/02/1992		70,00	92,00	12,50	174,50	X	
96	DEL MASTRO	MARIA	11/07/1991		82,00	80,00	12,50	174,50		
97	ESPOSITO	CLAUDIA	27/05/1992		72,00	90,00	12,25	174,25		
98	VISCUSI	ISABELLA	14/08/1987		72,00	86,00	16,00	174,00	X	
99	RICCIARDI	ANTONELLA	17/05/1974		76,00	88,00	10,00	174,00	X	
100	BENINCASA	SABATINO	22/12/1971		70,00	100,00	4,00	174,00		
101	CONTINO	ROSARIA	23/08/1986		72,00	95,00	6,75	173,75		
102	CAPOZZI	MARIA	17/08/1984		76,00	80,00	17,50	173,50	X	
103	MASTRANGELO	ASSUNTA	14/10/1986		76,00	80,00	17,50	173,50		
104	SERBIA	ANGELA	17/05/1975		72,00	82,00	18,75	172,75	X	
105	SCHIAVONE	DANIELA	21/04/1983		72,00	88,00	12,75	172,75		
106	CARDILLO	ROSA	16/04/1970		78,00	70,00	24,50	172,50	X	
107	SILVESTRI	ANTONIO	13/02/1992		70,00	90,00	12,50	172,50	X	
108	BALDASSARRE	ALESSIA	11/04/1986		80,00	80,00	12,50	172,50	X	
109	NAPPI	MARIAROSARIA	12/09/1985		74,00	86,00	12,50	172,50		
110	DI NARDO	ELIA	16/03/1979		74,00	90,00	8,25	172,25		
111	TARTAGLIONE	MARIA GIOVANNA	16/07/1986		70,00	75,00	27,00	172,00	X	
112	LAURENZA	ANTONELLA	31/07/1983		74,00	78,00	20,00	172,00	X	
113	DI BERNARDO	CIRO	16/09/1996		72,00	80,00	20,00	172,00		
114	MEDICI	ANTONIO	08/07/1968		70,00	85,00	16,75	171,75	X	X
115	DI RONZA	MARIA	02/01/1989		72,00	80,00	19,75	171,75		
116	PISACRETA	GIANNI	08/08/1984		80,00	80,00	11,50	171,50		
117	MINIONE	COLOMBA	15/11/1977		70,00	85,00	16,25	171,25		
118	CARMOSINO	SAVINO	16/04/1988		70,00	85,00	16,00	171,00	X	
119	FRAPPOLA	ROSA	29/04/1989		72,00	80,00	19,00	171,00	X	
120	CORVINO	ANNA	30/11/1967		72,00	84,00	15,00	171,00		
121	CUOCOLO	ANNALISA	26/03/1979		74,00	80,00	16,75	170,75	X	
122	MANETTI	ROSARIA ALBA	09/05/1985		76,00	80,00	14,75	170,75		
123	ARSENTI	ANGELA	26/09/1980		84,00	78,00	8,50	170,50	X	
124	DI MARZO	FILOMENA	08/01/1993		70,00	88,00	12,50	170,50		
125	MORINELLI	SERENA	17/05/1982		74,00	75,00	21,25	170,25	X	
126	BARBI	ANGELA	24/01/1983		76,00	73,00	21,25	170,25		
127	BARRETTA	ANNALISA	02/11/1975		70,00	80,00	20,00	170,00		
128	LODATO	ROSSELLA	15/05/1985		72,00	84,00	13,75	169,75		
129	DI TOMMASO	ERNESTO	17/12/1984		72,00	70,00	27,50	169,50	X	

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CAMPANIA**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
130	DI MAIO	ANTONIETTA	15/12/1978		72,00	80,00	17,50	169,50		
131	DI NARDO	DELIA	17/04/1971		72,00	78,00	19,25	169,25		
132	COZZOLINO	VINCENZA	12/03/1979		72,00	85,00	12,00	169,00	X	
133	POSILLO	LIDIA GIUSEPPINA	09/09/1983		70,00	70,00	29,00	169,00	X	
134	FRANZA	BARBARA	22/12/1981		72,00	90,00	7,00	169,00	X	
135	CAPEZZUTO	BIANCA	24/06/1980		76,00	80,00	13,00	169,00		
136	PANICO	COSIMO	27/08/1989		72,00	80,00	16,50	168,50	X	
137	VITIELLO	VIVIANA	13/07/1987		72,00	84,00	12,50	168,50	X	
138	DI COSTANZO	LIDIA	13/12/1990		80,00	78,00	10,50	168,50	X	
139	PALMA	ANTONIO	13/04/1990		72,00	84,00	12,50	168,50	X	
140	PICA	LUCIA	03/06/1975		78,00	78,00	12,50	168,50		
141	COSTANZO	FRANCESCO	22/06/1975		74,00	80,00	14,25	168,25	X	
142	CARRANO	ROSSELLA	19/09/1985		82,00	70,00	16,25	168,25	X	
143	MIGLIACCIO	EUGENIA	23/06/1968		72,00	75,00	21,25	168,25		
144	ESPOSITO	ANTONIO	14/07/1968		80,00	80,00	8,00	168,00		
145	GRANDE	NATALIA	28/10/1975		70,00	85,00	12,50	167,50	X	
146	VERDE	LUCIA	06/02/1982		70,00	88,00	9,50	167,50	X	
147	FERRAIOLI	CARMELA	30/08/1988		70,00	85,00	12,50	167,50	X	
148	D'AMORA	MARIA	15/06/1977		88,00	76,00	3,50	167,50		
149	D'ONOFRIO	LINDA	26/10/1970		74,00	80,00	13,25	167,25	X	
150	VISCOVO	MARIO	16/05/1978		72,00	84,00	11,25	167,25		
151	BOSCO	MADDALENA	09/05/1989		72,00	85,00	10,00	167,00		
152	BORRELLI	ANGELICA	13/09/1984		76,00	72,00	18,75	166,75		
153	TANA	NICOLINA	22/08/1975		74,00	80,00	12,25	166,25	X	
154	DIANA	ENZO	13/03/1980		72,00	85,00	9,25	166,25		
155	ESPOSITO	ANTONIETTA	23/06/1983		84,00	70,00	12,00	166,00	X	
156	ALLOCCA	ALESSANDRA	27/04/1983		80,00	70,00	16,00	166,00		
157	MANZO	ANGELO	18/06/1975		72,00	80,00	13,75	165,75	X	
158	PECORARO	ANGELA	07/09/1974		70,00	78,00	17,75	165,75	X	
159	CARROZZA	AMELIA	21/05/1990		82,00	70,00	13,75	165,75	X	
160	CICALESE	MARIA VALERIA	09/10/1984		72,00	70,00	23,75	165,75		
161	PALUMMO	MARIANNA	16/08/1979		72,00	70,00	23,50	165,50	X	
162	NERO	ANNUNZIATA	16/02/1983		70,00	78,00	17,50	165,50		
163	STEFANIZZI	FLORINDA	18/11/1991		76,00	75,00	13,75	164,75	X	
164	FIORENTINO	IMMACOLATA	29/10/1979		74,00	78,00	12,75	164,75	X	
165	RUSSO	CONCETTA	12/08/1978		80,00	78,00	6,75	164,75		
166	ARDITO	NADIA	25/03/1994		82,00	70,00	12,50	164,50		
167	FABBIO	CLAUDIO	05/09/1991		78,00	70,00	16,25	164,25		
168	FERRANTE	IRENE	17/08/1983		76,00	75,00	12,50	163,50	X	
169	VENTRICE	CATERINA	29/03/1990		72,00	83,00	8,50	163,50	X	
170	DI SARNO	VINCENZO	26/08/1983		72,00	78,00	13,50	163,50	X	
171	BALZANO	VIRGINIA	18/07/1974		76,00	70,00	17,50	163,50		
172	DI DIO	FRANCESCA	21/08/1985		70,00	78,00	15,25	163,25	X	
173	CAPACCIO	CRISTINA	15/11/1987		72,00	70,00	21,25	163,25		
174	SANTONASTASO	ANNARITA	24/06/1988		78,00	72,00	12,50	162,50	X	
175	DELLA MINERBA	ANNA	04/11/1983		70,00	80,00	12,50	162,50		
176	BIANCO	LUCA	30/01/1994		72,00	74,00	16,25	162,25	X	
177	DONATIELLO	GERARDO	21/05/1989		76,00	70,00	16,25	162,25	X	
178	DI PALMA	DARIO	20/01/1988		76,00	70,00	16,25	162,25	X	
179	CATANIA	TIZIANA	17/05/1976		72,00	76,00	14,25	162,25		
180	CORVINO	FABRIZIO	21/01/1993		72,00	80,00	10,00	162,00	X	
181	COPPOLA	DANIELA	01/01/1972		74,00	80,00	8,00	162,00		
182	DE ROSA	LINA	22/04/1983		72,00	72,00	17,50	161,50	X	
183	MANFELLOTTO	EMILIA	05/05/1976		82,00	70,00	9,50	161,50	X	
184	SARNO	CLAUDIA	27/10/1993		74,00	75,00	12,50	161,50	X	
185	CRISTOFARO	ENZA	05/12/1989		74,00	75,00	12,50	161,50	X	
186	DI PAOLA	SERAFINO	17/09/1982		74,00	75,00	12,50	161,50		
187	SAVARESE	GIOVANNI	11/02/1991		70,00	70,00	21,25	161,25		
188	DI CRESCE	ANGELA	01/03/1969		70,00	78,00	13,00	161,00		
189	MORISCO	RAFFAELLA	10/12/1988		74,00	70,00	16,25	160,25	X	
190	IANNUZZI	DARIO	07/03/1972		72,00	80,00	8,25	160,25		
191	SCHIAVONE	EMILIO	01/06/1993		74,00	70,00	16,00	160,00	X	
192	BIASUCCI	FRANCESCO	05/07/1977		80,00	70,00	10,00	160,00	X	
193	MANNO	PASQUALINA	13/12/1969		78,00	75,00	7,00	160,00		
194	ARENA	PAOLA	11/06/1974		74,00	78,00	7,50	159,50	X	

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **CAMPANIA**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
195	FIORITO	ROSALBA	24/08/1986		70,00	80,00	9,50	159,50	X	
196	DOTI	MONICA	06/02/1974		70,00	84,00	5,50	159,50		
197	NAPOLETANO	SIMONA	08/06/1992		74,00	70,00	15,00	159,00	X	
198	BARBA	LIBERATINA	06/02/1975		76,00	72,00	11,00	159,00	X	
199	SABINO	CATERINA	16/10/1973		76,00	70,00	13,00	159,00		
200	DI IORIO	FIRENZO	10/03/1974		72,00	70,00	16,75	158,75	X	
201	PROSCIA	DANIELA	16/05/1972		70,00	75,00	13,75	158,75		
202	GAROFALO	CLAUDIA	26/10/1979		74,00	80,00	4,50	158,50	X	
203	CASTIELLO	ANGELA	14/08/1982		70,00	78,00	10,50	158,50		
204	AIELLO	ANNA	02/10/1969		72,00	70,00	16,25	158,25	X	
205	MARLETTA	ANTONELLA	16/01/1991		72,00	70,00	16,25	158,25	X	
206	BALDINI	GIOIA	23/05/1985		78,00	70,00	10,25	158,25		
207	CREDENTINO	VINCENZA	20/07/1974		70,00	78,00	10,00	158,00	X	
208	EVANGELISTA	DARIO	06/11/1986		72,00	75,00	11,00	158,00	X	
209	DE BIASIO	MARIA	17/07/1983		72,00	78,00	8,00	158,00	X	
210	DE STEFANO	LUCIA	06/01/1971		74,00	70,00	14,00	158,00		
211	FIORILLO	CHRISTIAN	09/04/1987		70,00	75,00	12,50	157,50	X	
212	D'AGNESE	DONATO	15/08/1971		76,00	70,00	11,50	157,50		
213	MACRI'	MARIA ALESSANDRA	16/08/1970		74,00	75,00	8,25	157,25		
214	ROBUSTELLI	MARIA ANGELA	08/10/1990		74,00	70,00	12,50	156,50		
215	LOMBARDI	CARMEN	16/07/1985		74,00	70,00	12,25	156,25		
216	DE SIMONE	CARMELA	16/01/1980		74,00	70,00	12,00	156,00	X	
217	PIETROPAOLO	ROSALIA	09/03/1982		72,00	74,00	10,00	156,00		
218	LONGO	MARGHERITA	07/10/1980		72,00	72,00	11,75	155,75		
219	CIMMINO	ANGELO	03/03/1975		72,00	72,00	11,25	155,25	X	
220	CARETTI	GIOVANNA	07/05/1983		70,00	72,00	13,25	155,25		
221	CARRINO	MARINA	15/07/1972		70,00	70,00	14,75	154,75	X	
222	MASTROIANNI	PAOLO	03/02/1973		72,00	74,00	8,75	154,75		
223	VERDINO	ROSSANA	30/08/1966		72,00	72,00	10,50	154,50	X	
224	CALABRESE	LUCIA	20/03/1979		72,00	70,00	12,50	154,50		
225	VERDE	CLAUDIA	21/07/1986		74,00	70,00	10,25	154,25		
226	DE MAIO	ROSA	06/04/1984		74,00	72,00	8,00	154,00	X	
227	SCAFURO	VALERIA	30/04/1983		72,00	75,00	7,00	154,00	X	
228	CECERE	ALESSANDRA	28/06/1977		74,00	70,00	10,00	154,00	X	
229	BISOGNI	ANNA	13/10/1972		72,00	70,00	12,00	154,00		
230	RUSSO	DANIELA	03/10/1969		70,00	70,00	13,75	153,75		
231	PISAPIA	FLAVIA	19/10/1971		70,00	75,00	8,50	153,50	X	
232	MIGLIARINO	BARBARA	08/11/1970		74,00	70,00	9,50	153,50		
233	DI MATTEO	TEODORA	20/04/1973		72,00	75,00	6,25	153,25		
234	CAVALIERE	VINCENZO	03/07/1979		70,00	70,00	12,50	152,50		
235	TERRICCIO	MYRIAM	12/09/1991		76,00	76,00	0,00	152,00	X	
236	DI DOMENICO	ORNELLA	08/11/1990		74,00	70,00	8,00	152,00		X
237	TORTORELLA	ALESSIA ALFONSINA	19/05/1969		74,00	70,00	7,75	151,75		
238	DELLA VECCHIA	ROSINA	17/02/1972		70,00	70,00	11,50	151,50		
239	DE LUCIA	ADA	26/05/1980		74,00	70,00	7,25	151,25		
240	LIGUORI	MARIA	31/07/1966		70,00	70,00	11,00	151,00	X	
241	GRIECO	ANTONIO	04/04/1984		70,00	70,00	11,00	151,00		
242	CIOTOLA	FLORIANA	18/11/1974		70,00	70,00	10,50	150,50		
243	PESCE	ANTONIO	28/10/1980		72,00	70,00	8,00	150,00		
244	CIOFFI	IVAN	05/09/1990		72,00	70,00	7,50	149,50		
245	DI CRISTO	CATERINA	07/02/1974		72,00	70,00	6,50	148,50		
246	RIGGI	ANGELO	17/04/1965		70,00	70,00	8,00	148,00		
247	CARBONE	CARMELA	02/11/1979		70,00	70,00	7,50	147,50	X	
248	MINCIONE	MANUELA	30/09/1987		70,00	70,00	7,50	147,50		
249	ESPOSITO	RAFFAELE	10/02/1972		72,00	70,00	4,50	146,50		
250	MARRONE	ESTER	07/06/1979		70,00	70,00	6,00	146,00		
251	CARUSO	NICOLA	22/04/1981		72,00	70,00	2,75	144,75		
252	DE SIMONE	ANDREA	06/01/1974		70,00	70,00	1,50	141,50	X	
253	FARINA	ADRIANA	03/03/1972		70,00	70,00	1,50	141,50		

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4,5 DPR 487/84 - art 2 L.191/1998)

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **MOLISE**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
1	DI PIETRO	LOREDANA	06/09/1979		74,00	73,00	50,00	197,00		
2	D'AIUTOLO	COSTABILE FABRIZIO	06/04/1994		74,00	85,00	18,75	177,75		
3	BROCCOLI	CARMELO	13/09/1987		70,00	85,00	22,25	177,25		
4	LEONE	CONCETTA ALESSANDRA	24/06/1983		72,00	92,00	12,50	176,50		
5	CHIRICO	MARIACHIARA	05/07/1985		78,00	80,00	17,50	175,50		
6	DE NAPOLI	GIOVANNI	20/02/1974		70,00	90,00	12,25	172,25		
7	VANACORE	ANTONIO	16/10/1986		70,00	80,00	13,75	163,75		
8	STANZIANI	BARBARA	06/11/1978		70,00	70,00	22,75	162,75		
9	CESARONE APRILE	GIOVANNA	30/07/1975		82,00	70,00	10,00	162,00		
10	ROSSI	VINCENZO EMANUELE	09/10/1992		74,00	70,00	13,75	157,75		
11	POTITO	FRANCESCA	21/12/1993		72,00	70,00	12,50	154,50		

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4,5 DPR 487/84 - art 2 L.191/1998)

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **PUGLIA**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
1	LEO	GIOVANNI	06/01/1976		80,00	85,00	48,75	213,75		
2	NUZZO	SIMONE	15/01/1988		74,00	100,00	37,50	211,50		
3	TRIVISANO	LUCA	16/05/1983		74,00	97,00	28,75	199,75	X	
4	CLEMENTE	SALVATORE	24/11/1971		78,00	98,00	23,75	199,75		
5	TRIMIGNO	MARIANGELA	28/02/1989		74,00	100,00	25,00	199,00		
6	SCARAGGI	ANGELA	01/10/1975		78,00	92,00	28,75	198,75		
7	PESINO	CLAUDIA	20/02/1990		74,00	90,00	33,75	197,75		
8	DIAMANTE	MARIA STEFANIA	11/07/1975		74,00	100,00	20,00	194,00		
9	DESIMINI	ROSANGELA	19/02/1989		80,00	100,00	13,75	193,75		
10	CALDERONI	ANNA TERESA	02/09/1984		74,00	100,00	18,75	192,75		
11	LUPERTO	IRENE	15/04/1975		74,00	72,00	46,00	192,00		
12	CARELLA	MASSIMO MANRICO	19/12/1976		78,00	100,00	13,75	191,75		
13	VARVARA	GIUSEPPINA	11/07/1983		76,00	95,00	20,00	191,00		
14	CATALDI	LEONARDO	11/10/1985		82,00	100,00	8,00	190,00		
15	CARICATO	DONATELLA	22/09/1975		92,00	70,00	27,50	189,50		
16	CASSANO	IRENE	15/12/1995		80,00	96,00	12,50	188,50		
17	RIMORE	CARMELA	12/02/1981		80,00	95,00	13,00	188,00		
18	DILORENZO	GIACOMO	21/01/1992		72,00	98,00	17,75	187,75		
19	RESTA	GIUSEPPE	15/11/1993		70,00	100,00	17,50	187,50		
20	PAPPADA'	GABRIELLA	14/07/1974		72,00	85,00	30,00	187,00		
21	CUCARO	OLGA MARIA STEFANIA	11/04/1975		78,00	85,00	23,75	186,75		
22	CONVERSANO	GIORGIO	06/02/1991		74,00	100,00	12,50	186,50		
23	GUACCI	ROBERTA	29/10/1978		78,00	90,00	16,50	184,50		
24	MAIULLARI	ALFREDO	23/03/1961		70,00	94,00	20,00	184,00		
25	DAMATO	LETIZIA	11/12/1991		78,00	80,00	25,00	183,00		
26	URSO	DANIA	06/10/1995		70,00	100,00	12,50	182,50	X	
27	SOCCIO	GIOVANNA	04/01/1995		70,00	100,00	12,50	182,50	X	
28	DRAGO	DANIELA	02/10/1978		80,00	90,00	12,50	182,50		
29	RAFFAELE	NUNZIA	12/08/1989		70,00	94,00	17,50	181,50		
30	ARMIENTO	VINCENZO	16/07/1991		76,00	92,00	13,25	181,25		
31	BELLONE DE GRECIS	GIULIANO	25/04/1972		90,00	72,00	18,75	180,75	X	
32	CASTRIGNANO	AMODIA	28/01/1992		82,00	85,00	13,75	180,75		
33	CRISTIANI	SABRINA	08/08/1982		74,00	85,00	21,50	180,50		
34	MANIERI	GIORDANO	27/12/1983		74,00	80,00	25,00	179,00		
35	CAMPANELLI	SARA	22/06/1970		70,00	92,00	16,75	178,75		
36	CONVERTINO	ISABELLA	09/07/1977		80,00	85,00	12,75	177,75		X
37	DI CEGLIE	MARIAGRAZIA	25/10/1987		70,00	95,00	12,50	177,50		
38	CLEMENTE	ANTONELLA	24/12/1991		78,00	70,00	28,75	176,75	X	
39	ROSSANO	GIORGIO	03/06/1976		74,00	74,00	28,75	176,75		
40	PRINCIGALLI	MARIATERESA	24/07/1984		72,00	84,00	20,00	176,00		
41	ALBANO	NUNZIA	05/07/1983		74,00	88,00	13,75	175,75	X	
42	PADULA	DANIELE	06/12/1974		88,00	75,00	12,75	175,75	X	
43	GIANNETTI	LUCA	18/01/1994		74,00	88,00	13,75	175,75		
44	ORLANDO	CATALDO	10/11/1990		70,00	90,00	15,00	175,00		
45	CAVALLO	ANTONIO	19/11/1980		74,00	95,00	5,50	174,50	X	
46	RECCHIA	GIUSEPPE	25/11/1961		74,00	70,00	30,50	174,50		
47	DI CANDIA	GIULIA ANTONELLA	21/02/1970		78,00	85,00	11,25	174,25		
48	CEZZA	LUIGI	31/08/1990		76,00	85,00	12,50	173,50	X	
49	GABRIELE	EMANUELE	11/09/1988		76,00	85,00	12,50	173,50	X	
50	BUCCI	ALESSANDRO	17/03/1986		82,00	74,00	17,50	173,50		
51	CIRCHETTA	FRANCESCA	27/11/1988		70,00	88,00	15,00	173,00		
52	CATALANO	CLAUDIA ANNA	13/04/1978		74,00	80,00	17,50	171,50		
53	ALEMANNI	ELISA	20/09/1984		84,00	72,00	13,75	169,75		
54	DI SANTO	BARBARA	08/05/1982		72,00	80,00	17,50	169,50	X	
55	TURZO	TERESA	12/08/1994		82,00	75,00	12,50	169,50		
56	FERRI	PATRIZIA	22/09/1971		72,00	82,00	15,00	169,00		
57	TEDESCO	TERESA	25/04/1986		72,00	80,00	16,25	168,25		
58	PISCONTI	BARBARA MARIA	23/11/1976		74,00	75,00	18,75	167,75	X	
59	CORTELLINO	ANNAMARIA	15/06/1969		74,00	80,00	13,75	167,75		
60	LACCETTI	TOMMASO	07/12/1982		72,00	85,00	10,50	167,50	X	
61	SCARLINO	TANJA	11/05/1976		70,00	85,00	12,50	167,50		
62	DE LORENZIS	MARIO	18/04/1989		72,00	72,00	22,50	166,50		
63	CONTILLO	LUIGIA	08/02/1988		70,00	76,00	20,00	166,00		
64	IORE	ANGELA MARIA	21/08/1983		72,00	70,00	23,75	165,75	X	

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **PUGLIA**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
65	DANZA	FELICETTA	17/03/1969		72,00	80,00	13,75	165,75		
66	PELLEGRINI	IPPOLITA	16/12/1967		78,00	75,00	12,50	165,50		
67	APRILE	DOLORES	16/01/1975		74,00	70,00	21,25	165,25		X
68	IZZI	SERGIO	18/05/1983		76,00	75,00	13,75	164,75		
69	PADUANO	PIETRO	09/12/1977		76,00	70,00	18,50	164,50		
70	DI BIASE	ANNA LAURA	03/06/1974		80,00	75,00	9,00	164,00		
71	VENTURA	COSIMA ENRICA	09/02/1977		70,00	73,00	20,00	163,00	X	
72	FRACASSO	ANTONIO	13/03/1990		70,00	85,00	8,00	163,00		
73	RAFFAELE	ROBERTO LUIGI	03/06/1983		70,00	70,00	22,75	162,75	X	X
74	PAPARUSSO	MARIANGELA	30/04/1985		74,00	70,00	18,75	162,75	X	
75	LAMANNA	ANGELO	10/01/1985		74,00	75,00	13,75	162,75		
76	CANTATORE	ANNA MARTA MARIA	06/06/1981		80,00	70,00	12,50	162,50	X	
77	ZULLINO	DIEGO	06/08/1979		72,00	78,00	12,50	162,50		
78	GRAMEGNA	FLORIANA	22/11/1974		74,00	80,00	8,00	162,00	X	
79	ZICCARDI	ALMERINO	23/05/1975		72,00	75,00	15,00	162,00	X	
80	TETA	STEFANO	27/08/1991		70,00	80,00	12,00	162,00		
81	CUONZO	CARLA	17/10/1985		78,00	70,00	13,75	161,75		
82	BIANCO	MARGHERITA MARIA	04/05/1982		76,00	72,00	12,50	160,50	X	
83	GIANNOTTA	DEBORA	10/11/1990		80,00	70,00	10,50	160,50	X	
84	ELETTO	FRANCESCO	09/06/1983		74,00	70,00	16,50	160,50	X	
85	SAVA	ANNAGIULIA	28/02/1975		72,00	76,00	12,50	160,50		
86	SAPONARO	ANTONELLA	10/08/1982		70,00	82,00	8,00	160,00		
87	PAGANELLI	MARIANO	21/02/1983		72,00	75,00	12,50	159,50	X	
88	LOBUONO	ROSA	17/02/1979		72,00	75,00	12,50	159,50		
89	D'ACCHILLE	SARA	12/06/1986		78,00	70,00	11,00	159,00	X	
90	D'ANGELA	MASSIMO	20/10/1975		74,00	75,00	10,00	159,00		
91	FRISARDI	ANGELO	11/01/1974		72,00	74,00	12,50	158,50		
92	CANTERINO	DOMENICO	13/01/1971		74,00	76,00	8,25	158,25		
93	ROMANO	RENATO COSIMO	25/11/1965		78,00	74,00	6,00	158,00		
94	SAVINA	VANESSA	09/12/1982		70,00	70,00	17,50	157,50	X	
95	CARLUCCIO	LAURA	25/08/1988		70,00	70,00	17,50	157,50		
96	DANZA	ANTONELLO PIO	18/09/1985		70,00	78,00	9,00	157,00		
97	LA FORGIA	MARIELLA SIPONTA	03/09/1976		76,00	80,00	0,00	156,00	X	
98	ROSELLI	CARMINE	16/05/1968		72,00	75,00	9,00	156,00		
99	PADALINO	CINZIA	04/04/1990		70,00	72,00	13,75	155,75		
100	LEUZZI	ELISA	05/10/1981		70,00	70,00	15,00	155,00		
101	CHINESE	RAFFAELLA	11/08/1962		74,00	70,00	10,50	154,50	X	
102	BELLO	ALESSANDRO	11/06/1976		76,00	70,00	8,50	154,50		
103	LASELVA	ANNAMARIA	23/04/1985		70,00	70,00	13,75	153,75		
104	CAVALLO	GAETANO	03/11/1987		72,00	76,00	5,25	153,25		
105	FERRULLI	PASQUALE	30/11/1989		70,00	70,00	12,50	152,50	X	
106	FRANCAVILLA	GIUSEPPINA	19/05/1986		70,00	70,00	12,50	152,50	X	
107	IMBRIANI	GABRIELLA	03/05/1985		70,00	70,00	12,50	152,50	X	
108	NAPOLETANO	SERGIO	25/12/1983		74,00	75,00	3,50	152,50		
109	GIOVINAZZI	DANIELA	10/02/1989		72,00	70,00	10,25	152,25		
110	PARACOLLI	DANILO	03/03/1988		72,00	70,00	10,00	152,00	X	
111	VALENTINI	MICHELE	23/09/1977		76,00	70,00	6,00	152,00		
112	DEL ROSARIO	COSIMO	10/09/1966		70,00	70,00	10,00	150,00		
113	FASIELLO	FRANCESCO	23/07/1986		70,00	70,00	9,50	149,50		
114	TARANTINO	STEFANO	06/06/1971		70,00	70,00	9,25	149,25		
115	LEFONS	FABRIZIO ANTONIO	08/02/1976		70,00	70,00	6,25	146,25		

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4,5 DPR 487/84 - art 2 L.191/1998)

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
 Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **SICILIA**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
1	CALABRO'	GIADA	13/01/1987		76,00	100,00	25,00	201,00		
2	LACAGNINA	SALVATORE	04/06/1992		88,00	100,00	12,00	200,00		
3	SANSONE	SIMONA	19/01/1974		76,00	100,00	21,25	197,25		
4	RICCOBONO	PIETRO	16/10/1985		74,00	100,00	21,25	195,25		
5	CUTAIA	GIORGIA	11/06/1995		82,00	100,00	12,50	194,50		
6	BOSCO	CATERINA	19/11/1988		74,00	100,00	20,00	194,00		
7	MOGAVERO	GIUSEPPE	02/09/1970		80,00	100,00	12,25	192,25	X	
8	RENNA	PAOLO	07/06/1989		74,00	100,00	18,25	192,25		
9	BUSCEMI	VIVIANA	25/02/1992		78,00	100,00	13,75	191,75		
10	CIARCIA'	LUCIA	03/05/1990		74,00	100,00	17,50	191,50		
11	DELL'ARTE	VERONICA	24/08/1987		78,00	100,00	12,50	190,50		
12	DUCA	ANDREA	18/07/1991		84,00	90,00	16,25	190,25		
13	LA ROSA	VALENTINA	08/02/1990		76,00	100,00	13,75	189,75		
14	DIPIETRO	FRANCESCO	29/12/1983		92,00	90,00	7,00	189,00		
15	FORTUNATO	FELICE MARCO	26/04/1978		78,00	100,00	10,00	188,00		
16	RICCIARDI	GIUSEPPE	20/03/1981		78,00	85,00	23,75	186,75		
17	MOTTA	SALVATORE	15/09/1985		74,00	100,00	12,50	186,50		
18	COCO	ALESSANDRA	28/03/1982		72,00	98,00	16,25	186,25		
19	MAZZARELLA	ELISABETTA	08/11/1995		74,00	100,00	11,50	185,50	X	
20	D'ALBERTI	FRANCESCO	16/12/1979		78,00	95,00	12,50	185,50		
21	BONO	NELLA	13/05/1974		74,00	95,00	15,25	184,25		
22	CIPOLLINA	ANTONIO	27/04/1972		74,00	95,00	14,25	183,25		
23	FERRO	FEDERICO	28/07/1993		76,00	100,00	7,00	183,00	X	
24	MARCHESE	ANTONINO	22/04/1986		74,00	90,00	19,00	183,00		
25	GIOMPICCOLO	FEDERICA	18/11/1991		70,00	100,00	12,50	182,50	X	
26	TUTTOBENE	ALBERTO	01/06/1989		76,00	94,00	12,50	182,50		
27	SGRO'	COSIMO	06/04/1983		72,00	96,00	14,25	182,25		
28	SCRIVANO	GIUSEPPE GIULIANO	11/12/1989		72,00	95,00	15,00	182,00	X	
29	DISTEFANO	PASQUALE	01/05/1989		70,00	100,00	12,00	182,00		
30	SGRO	RITA	06/08/1971		74,00	97,00	10,50	181,50		
31	CONOSCENTI	GIUSEPPINA	20/12/1975		72,00	96,00	13,00	181,00	X	
32	GIAMBRA	FABIOLA	28/12/1983		80,00	92,00	9,00	181,00		
33	SAVOJA	ROBERTA RITA	14/10/1992		72,00	92,00	16,25	180,25		X
34	VENTURA	CRISTINA	20/04/1987		80,00	90,00	9,50	179,50	X	
35	TURCO	ANGELO	18/09/1980		78,00	86,00	15,50	179,50		
36	SABELLA	LEONARDA	17/06/1975		74,00	94,00	11,25	179,25	X	
37	TRIGILIA	CRISTINA	08/10/1993		82,00	88,00	9,25	179,25		
38	FACCIOLA'	ENRICO	11/01/1993		74,00	96,00	9,00	179,00		
39	TUZZEO	LAURA	20/02/1981		82,00	78,00	18,75	178,75	X	
40	DI DIO	MARIA LUISA	17/01/1984		72,00	86,00	20,75	178,75		
41	VENTURA	FULVIO LUCA DANIELE	16/07/1981		76,00	70,00	32,50	178,50		
42	NOTO	GIUSEPPE	10/01/1988		72,00	93,00	12,50	177,50		
43	CAMPISI	LEANDRO	31/01/1995		78,00	85,00	13,75	176,75		
44	CONOSCENTI	ROSARIA	05/05/1987		76,00	90,00	10,00	176,00	X	
45	FERLITO	CHIARA	24/05/1981		80,00	96,00	0,00	176,00	X	
46	GENNA	MARIA	25/09/1973		74,00	90,00	12,00	176,00		
47	LAROSA	MARIA	08/09/1980		72,00	78,00	25,00	175,00	X	
48	MANNO	ANTONINO	24/08/1969		84,00	84,00	7,00	175,00		
49	CORALLO	GIUSEPPE	10/05/1990		72,00	95,00	7,75	174,75		
50	CIACCIO	SEFORA	02/05/1984		84,00	87,00	3,50	174,50		
51	LEONE	DARIO	20/05/1977		74,00	86,00	13,75	173,75		
52	MARLETTA	PROVVIDENZA	08/08/1974		70,00	90,00	12,50	172,50		
53	SANTORO	FEDERICO	04/07/1993		74,00	78,00	19,00	171,00	X	
54	LO FERMO	LAURA	29/07/1985		70,00	86,00	15,00	171,00		
55	GIACALONE	ROSSANA	19/08/1977		72,00	85,00	13,75	170,75		
56	DE LUCA	DANIELE	19/02/1989		78,00	80,00	12,50	170,50	X	
57	GALOTA	CONCETTA	07/10/1990		72,00	86,00	12,50	170,50		
58	SORBINO	ANNA	27/07/1984		72,00	85,00	12,50	169,50		
59	FAZIO	ALESSANDRO	23/01/1986		72,00	78,00	19,25	169,25		
60	LEANZA	ALFIO	12/05/1969		78,00	85,00	6,00	169,00		
61	PULVIRENTI	VALERIA	14/08/1973		70,00	80,00	18,75	168,75		
62	GUERRIERI	MARILENA	22/04/1972		72,00	74,00	22,50	168,50		
63	PETRALIA	PATRIZIA	07/07/1974		72,00	87,00	9,25	168,25		
64	COSTANZO	EMANUELA	19/08/1989		76,00	78,00	13,75	167,75	X	

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
 Concorso ordinario DD 499/2020 - DD 23/2022 - graduatoria di merito

Regione destinataria domanda: **SICILIA**

Classe di concorso: **A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Pos.	Cognome	Nome	data nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio Totale	Precedenza*	Riserva di legge
65	ALLOTTA	MIRIAM	14/04/1974		78,00	72,00	17,75	167,75		
66	CASCIONE	LUCIANO	23/02/1978		72,00	85,00	10,00	167,00		
67	GASBARRO	TERESA	19/05/1969		72,00	72,00	22,50	166,50		
68	AZZARA	CLAUDIA	20/11/1990		72,00	85,00	8,75	165,75		
69	VIGNIERI	ANGELA	01/09/1981		78,00	75,00	12,50	165,50	X	
70	BENINATI	GAETANO	08/12/1985		72,00	72,00	21,50	165,50		
71	TUVE'	SILVANA	30/01/1990		82,00	78,00	5,00	165,00	X	
72	CIRILLO	SIMONA	16/04/1984		70,00	80,00	15,00	165,00		
73	ALLETTO	CARMELINA	27/04/1988		72,00	75,00	17,50	164,50		
74	BATTICANI	ENRICO	12/09/1992		72,00	82,00	10,00	164,00		
75	CASTIGLIONE	MARCO	01/12/1976		72,00	85,00	6,75	163,75	X	
76	PUGLISI	LUISELLA	15/08/1983		74,00	80,00	9,75	163,75		
77	ROCCA	RENATO	18/02/1973		74,00	80,00	9,50	163,50	X	
78	LA MANTIA	LUISA	18/11/1987		76,00	75,00	12,50	163,50		
79	CHIRCO	MARIA	16/12/1971		76,00	80,00	7,25	163,25		
80	FAUCI	ROBERTA	27/11/1981		78,00	70,00	15,00	163,00		
81	RAGUSA	ANNA	09/07/1980		72,00	72,00	18,75	162,75	X	
82	PACE	CARMELO	26/05/1979		74,00	70,00	18,75	162,75		
83	DI MARIA	DANILA	18/08/1984		74,00	76,00	12,50	162,50	X	
84	RUSSO	NICOLETTA	25/08/1993		70,00	80,00	12,50	162,50	X	
85	CAVALLO	MARCO	11/12/1983		76,00	78,00	8,50	162,50		
86	GIUTTARI	LAURA	18/11/1990		74,00	70,00	17,50	161,50		
87	GENUA	VINCENZO	04/10/1981		70,00	80,00	11,25	161,25		
88	TURCO	FLAVIA FRANCESCA MARICA	02/06/1973		76,00	75,00	10,00	161,00		
89	BARBAGALLO	MARIA ELENA	05/06/1973		76,00	70,00	14,75	160,75		
90	GANDOLFO	CRISTINA	01/11/1990		70,00	80,00	10,50	160,50	X	
91	CALDARONE	VANIA	09/03/1980		70,00	70,00	20,50	160,50		
92	BUGIADA	ROBERTA	11/04/1982		70,00	75,00	15,25	160,25		
93	NANIA	IVAN	05/02/1982		72,00	75,00	12,50	159,50	X	
94	BALSAMO	MARIANGELA	01/05/1981		72,00	70,00	17,50	159,50		
95	CARUSO	LORENA	27/07/1987		72,00	73,00	14,00	159,00		
96	BALCONARA	DANILO	13/12/1991		78,00	70,00	10,50	158,50	X	
97	BARONE	GIOVANNA	04/12/1990		76,00	70,00	12,50	158,50		
98	COTZIA	EDVIGE	19/04/1983		70,00	80,00	8,00	158,00		
99	MORREALE	CARMEN	19/11/1987		70,00	75,00	12,75	157,75		
100	PITRONE	NINO	07/06/1972		74,00	70,00	13,00	157,00	X	
101	ARMENIA	SALVATORE	18/07/1980		76,00	70,00	11,00	157,00		
102	CONTI	SARA	05/04/1981		70,00	70,00	16,75	156,75		
103	DISTEFANO	ALFREDO	18/12/1984		74,00	70,00	12,50	156,50		
104	USSIA	GRAZIELLA	30/10/1971		74,00	70,00	11,75	155,75	X	
105	BUSCEMA	VALERIA ALESSIA GIORGIA	28/02/1984		70,00	75,00	10,75	155,75		
106	MUSUMECI	MARIO	29/03/1976		76,00	70,00	9,50	155,50		
107	LIMONCELLO	CRISTIAN	21/12/1980		70,00	75,00	10,00	155,00		
108	AMATO	DAIANA	19/07/1991		72,00	70,00	12,50	154,50	X	
109	BOCCUNI	NANYI	20/07/1980		70,00	72,00	12,50	154,50		
110	BOTTERELLI	ANTONIO	16/12/1973		76,00	70,00	7,75	153,75	X	
111	DI NATALE	ROSARIO	26/08/1989		76,00	75,00	2,75	153,75		
112	MUSUMECI	CONCETTA	31/08/1973		70,00	75,00	8,25	153,25	X	
113	MANNIELLO	CARMELA	31/01/1969		74,00	70,00	9,25	153,25		
114	CASCONE	BEATRICE	01/10/1977		72,00	73,00	7,75	152,75		
115	MANDRACCHIA	SANDRO	12/05/1980		70,00	80,00	2,50	152,50	X	
116	MORELLO	MARCO	22/05/1990		70,00	70,00	12,50	152,50		
117	CALANDRA	MARIA ORSOLA	09/01/1975		70,00	70,00	11,75	151,75		
118	MODICA	CONCETTA	23/01/1974		74,00	70,00	7,00	151,00		
119	LIGRESTI	PAOLA	05/06/1974		72,00	70,00	8,00	150,00		
120	BIANCO	BARTOLOMEO	23/04/1985		70,00	72,00	7,25	149,25		
121	BAGLIERI	LUANA	06/02/1976		70,00	72,00	6,75	148,75		

* Precedenza a parità di punteggio (art 5 c.4,5 DPR 487/84 - art 2 L.191/1998)

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 10826/2024 del 28 maggio 2024, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 11264/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."



Gentile cliente,
Le inviamo la conferma di pagamento a seguito della Sua disposizione n. 131463901 del 31/05/2024

Tipo di pagamento: Bonifico

Conto di origine

Conto del beneficiario

Ordinante: di MARONE GUIDO

Cognome e Nome: Miur

IBAN: *****8793

Banca: BANCA D'ITALIA

Importo pagamento: 100,00 €
Cento Euro Zero Centesimi

Filiale: VERSAMENTI DI TESORE

Commissioni: 0

IBAN: *****5004

Data valuta di accredito: 03/06/2024

ABI: -

Data operazione: 31/05/2024

CAB: -

CRO: 0000028155749700483421003400IT

Conto: -

Descrizione: ORDINANZA N 10826 DEL 28-05-2024 DEL
RICORSO RGN 11264-2022 RODIA FRANCESCO CONTRO MIM
ED ALTRI

Resta inteso che il buon fine dell'operazione è subordinato all'effettiva ricezione dell'importo da parte della banca ricevente e per le operazioni ordinate in orari di chiusura dei circuiti interbancari alla piena disponibilità delle somme allorchè il bonifico verrà addebitato sul conto dell'ordinante e trasmesso a tali circuiti.

Banca Mediolanum S.p.A.
Settore Customers Banking Center
Luca Vitali

Avviso

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma– Sez. III *bis*

Notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza collegiale n. 10826/2024 del 28.05.2024 nel giudizio RGN 11264/2022, proposto innanzi al Tar Lazio, Roma, dal dott. Francesco Rodia, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marone CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona dei rispettivi Direttori Generali E NEI CONFRONTI del dott. Lefons Fabrizio Antonio, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) della mail del 6 luglio 2022 e relativa nota, di data e protocollo sconosciuti, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con la quale veniva disposta la rettifica del punteggio assegnato alla prova scritta, con riduzione da 70 pt. a 68 pt. e veniva disposta la conseguente esclusione dalle successive prove orali- pratiche, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economico-Aziendali), per i posti banditi nella Regione Puglia; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti; anche eventualmente assunto in modalità telematica, con il quale è stata approvata la ricorrezione dell'elaborato del ricorrente relativo alla prova scritta; C) qualora occorra, della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 24779 del 27.06.2022, con la quale è stato rideterminato il punteggio della prova scritta del ricorrente; D) qualora occorra, della nota direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25294 del 04.07.2022, con la quale veniva disposta la ricorrezione delle prove scritte relative alla classe concorsuale A-45 (Scienze Economiche ed Aziendali) in ragione dell'individuazione di quesiti e risposte ritenuti erronei, somministrati nel corso della prova; E) della nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al prot. DPIT n. 1436 del 22.06.2022, pervenuta con nota DPIT n. 1443 del 23.06.2022, recante individuazione dei quesiti e delle risposte ritenute erronee con riferimento alla prova scritta della classe concorsuale de qua; F) qualora occorra, della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 9527 del 21 giugno 2022 e prot. n. 11586 del 25 luglio 2022, recante avviso di convocazione alle prove orali per il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali); G) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; H) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; I) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo; L) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa, CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

Il ricorso per motivi aggiunti del 17.03.2023 ha ad oggetto PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: M) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 3125 del 26.01.2023, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), laddove non figura il nominativo del ricorrente; N) del decreto

direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 10776 del 14.03.2023, con il quale veniva rettificata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Puglia, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico- Aziendali), laddove non figura il nominativo del ricorrente; O) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,

Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di rettifica del punteggio da 70 a 68, e quindi di riduzione di pt. 2 alla prova scritta del ricorrente, con conseguente mancata ammissione alla prova orale del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A045 (Scienze Economico- Aziendali).

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha eccepito nel merito: III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 (CONV. CON L. 23 LUGLIO 2021, N. 106). ECCESSO DI POTERE. MANIFESTO SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

Il ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.

Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i candidati ammessi alla prova orale ed ai candidati inseriti nella graduatoria di merito e nell'elenco graduato del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento alla classe concorsuale A045 (Scienze Economico Aziendali), per i posti banditi nella Regione Puglia.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*